COMUNE di OLGIATE OLONA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VARIANTE PARTICOLARE AL PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Verifica di assoggettabilità

Rapporto preliminare

Dicembre 2013

Redazione a cura di :

STUDIO EcoLogo di Angela Manuela Vailati
Via Fratelli Di Dio, 354 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
tel. 347.7435767 - fax 1782275087
P.IVA 07656700965
eco.logo@tiscali.it

Indice

PREMESSA **4**
1 Riferimenti normativi **6**
1.1 La Direttiva 2001/42/CE 6
1.2 Il recepimento della Direttiva: D.Lvo n. 152/2006 (e successive modifiche e integrazioni) 7
1.3 La Legge Regionale 12/05 e successive modifiche e integrazioni 10
1.4 Finalità e contenuti della Verifica di assoggettabilità alla VAS 13
2 Verifica di assoggettabilità alla VAS **14**
2.1 Mappatura del pubblico e dei soggetti amministrativi 14
2.2 Definizione delle modalità di partecipazione e di informazione del pubblico 14
2.3 Fasi del percorso metodologico procedurale della Verifica di assoggettabilità alla VAS 14
3 Il Piano di Governo del Territorio e la VAS **16**
3.1 Gli obiettivi del PGT 16
3.2 Le azioni del PGT 16
3.3 La VAS del PGT 17
4 La Variante al PGT **18**
4.1 Modifiche alle norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole e valutazione preliminare 18
6 Effetti della Variante sui piani sovracomunali **28**
6.1 Il PTR della Regione Lombardia 28
6.2 Il PTPR della Regione Lombardia 30
6.3 Il PTCP della Provincia di Varese 34
6.4 Il PIF della Provincia di Varese 41
6.5 Il Parco della Media Valle dell'Olona 45
6.1 Compatibilità con la pianificazione sovralocale 46
7 Interferenza con i Siti Natura 2000 ..... **46**
8 Effetti della Variante sulle matrici ambientali **47**
9 Valutazioni finali **50**

PREMESSA

Il Comune di Olgiate Olona è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), che è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 19 marzo 2012, ed è divenuto efficace, ai sensi dell'art.13, co.11 della LR. n.12/2005 e s.m.i., in data 06/06/2012 con l'avvenuta pubblicazione sul BURL.
Il Documento di Piano del PGT è stato assoggettato a regolare procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), conclusasi positivamente, e il Rapporto Ambientale della VAS costituisce parte integrante degli elaborati del PGT approvato.
Le successive fasi di gestione e attuazione del PGT hanno fatto emergere la necessità di modificare alcune indicazioni del PGT, con riferimento in particolare al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole; non vi è la necessità, invece, di dover modificare, prima della sua scadenza naturale, il Documento di Piano.
Ai sensi di quanto disposto dalla LR. n.12/2005 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale di Olgiate Olona, quindi, ha dato avvio, con Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 26 settembre 2013, a un procedimento di variante particolare al PGT con il fine di apportare e/o aggiornare i contenuti dell'atto di pianificazione urbanistica approvato.
Con la stessa Delibera si è dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante particolare al PGT, processo richiesto dalla vigente normativa in materia. La Legge Regionale n.4 del 13 marzo 2012 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), infatti, modificando l'art.4 della LR. n.12/2005 ha introdotto quanto segue: "…2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale)…"
Il presente Rapporto Preliminare è predisposto in funzione della Verifica di Assoggettabilità della Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Comune di Olgiate Olona e ha lo scopo di fornire all'autorità, che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione se la variante necessita di valutazione ambientale.
Il Rapporto considera i principali aspetti normativi, procedurali e metodologici relativi alla procedura di assoggettabilità alla VAS della variante particolare al PGT del Comune di Olgiate Olona, secondo il modello metodologico procedurale per lo verifica di assoggettabilità alla VAS della variante del PGT definito a livello regionale dalla DGR n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 dove sono state esplicitate le indicazioni da seguire nella "Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS". Con successiva DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012 sono state aggiornate le procedure di Valutazione Ambientale, introducendo un nuovo "Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole; tali procedure prevedono la necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale non solo il Documento di Piano, come previsto dalla DGR del 2009, ma anche eventuali varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole. La stessa DGR del 2012 introduce la possibilità di seguire una procedura semplificata di "Verifica di Assoggettabilità alla VAS per le varianti minori", che interessano l'uso di piccole aree a livello locale.
La metodologia prevede l'elaborazione di un rapporto preliminare (il presente documento) da sottoporre ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati. Tale documento deve contenere le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, secondo i criteri e le modalità definiti in primis dall'Allegato II della

Direttiva 2001/42/CE, e costituisce un supporto per la valutazione della necessità o meno di assoggettare la variante all'intero processo di VAS.
L'analisi è stata condotta a partire da quanto contenuto nella relazione di variante particolare al PGT, nelle corredate tavole e negli studi allegati.

1 Riferimenti normativi

Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, con particolare riferimento alle norme che considerano la Verifica di assoggettabilità di piani, programmi e varianti relative alla Valutazione Ambientale Strategica.

1.1 La Direttiva 2001/42/CE

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è entrata nell'ordinamento europeo con la Direttiva 2001/42/CE (Consiglio del 27 giugno 2001) "concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".
L'art.1 dichiara l'obiettivo della VAS, che è quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".
A tal fine richiede che attenzione prioritaria venga posta alle possibili incidenze significative sui Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
L'art.3 specifica l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica, e in particolare afferma che:

- 2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:
  a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
  b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
- 3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.
- 4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
- 5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- 6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 (ovvero: art. 6, comma 3: "Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi").

La Direttiva prevede anche specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico.
Un punto di attenzione specifica della Direttiva è quello relativo al monitoraggio: sono da prevedere controlli sugli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi, anche al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.
In particolare, secondo quanto affermato dalla stessa DGVII dell'Unione Europea, la VAS:

- deve essere applicata al primo stadio possibile del piano o del programma;
- deve essere rivista (*reviewed*) da tutte le parti interessate sul piano sociale ed ambientale attraverso opportune procedure di consultazione e partecipazione, che ne rappresentano una componente integrante;
- deve influenzare la decisione finale.

Il Manuale applicativo, facente parte della proposta della direttiva CEE, contiene i dieci criteri di sviluppo sostenibile, da considerare come utile riferimento nella definizione dei criteri di sostenibilità utilizzabili per la valutazione del Piano. Di seguito vengono elencati tali criteri.

1. Ridurre al minimo l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
2. Impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi inquinanti;
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
7. Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale;
8. Protezione dell'atmosfera;
9. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale;
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile.

1.2 Il recepimento della Direttiva: D.Lvo n. 152/2006 (e successive modifiche e integrazioni)

La Direttiva comunitaria 2001/42/CE è stata recepita in Italia con il D.Lvo n. 152/06 "Norme in materia ambientale"; tale decreto riorganizza e integra gran parte della precedente normativa in materia ambientale.
Proprio la parte riguardante la Valutazione Ambientale è stata modificata e integrata con il successivo D.Lvo. n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".
La Parte Seconda del decreto riguarda proprio le "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)".
L'art. 4 co.3 dichiara che: "La Valutazione Ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica". Al co.4 del medesimo articolo si specifica che: "la Valutazione Ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto

dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile".

I primi articoli della Parte seconda del Testo Unico si riferiscono alle disposizioni comuni a VAS e VIA, e illustrano le definizioni più importanti, stabilendo i contenuti e gli obiettivi delle procedure di valutazione. In particolare nell'articolo 5 viene specificato il significato delle principali definizioni che si ritrovano nel processo di VAS; di seguito si riportano quelle considerate più significative:

- Valutazione Ambientale di piani e programmi, nel seguito Valutazione Ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
- impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
- piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche;
- Rapporto Ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13;
- autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti;
- autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
- consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti.

Gli articoli seguenti disciplinano la VAS, definendone l'ambito di applicazione e le norme di organizzazione e procedurali. In particolare l'Art. 6 ha per titolo "Oggetto della disciplina" e specifica quanto segue:

- co. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
  a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
  b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione

d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

- co. 3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.
- co. 3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Il Titolo II prende in considerazione la sola Valutazione Ambientale Strategica definendone con l'articolo 11 le modalità di svolgimento e in particolare al comma 1 si specifica che la VAS è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) l'elaborazione del Rapporto Ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del Rapporto Ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.

L'articolo altresì chiarisce che la fase di valutazione strategica deve intervenire prima dell'approvazione dei piani/programmi e contestualmente alla fase preparatoria degli stessi.

L'Art. 12 considera la "Verifica di assoggettabilità":

- co. 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
- co. 2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
- co. 3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
- co. 4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
- co. 5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

L'art. 13 prevede la predisposizione di un Rapporto Ambientale a corredo della documentazione del piano/programma da adottare e/o approvare.

1.3 La Legge Regionale 12/05 e successive modifiche e integrazioni

La Regione Lombardia, prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 152/06 che recepisce la Direttiva Comunitaria concernente la VAS, aveva già provveduto con una propria Legge Regionale (L.R. 12/05 "Legge per il governo del territorio") a regolamentare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

La legge regionale n. 12 "per il governo del territorio" ha forma di testo unico per l'urbanistica e l'edilizia e ridefinisce contenuti e natura dei vari strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale. Tale legge è stata modificata ed integrata dalle successive Leggi Regionali: L.R. 12/06 "modifiche ed integrazioni alla L.R. 12/05"; L.R. 5/09 "disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche"; L.R. 7/2010 "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010" e e L.R. 4/2012 "Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia".

La legge introduce significative modificazioni del ruolo e delle funzioni dei diversi livelli di governo territoriale, affermando all'art. 2 co.1 che: "Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso". E introduce il concetto di sviluppo sostenibile al co.3 dello stesso articolo: "I piani si uniformano al criterio della sostenibilità, intesa come la garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni".

In particolare poi, l'art. 4 co.1 di detta legge, prevede che "al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla Valutazione Ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi".

Sono definiti con gli articoli successivi i contenuti e la struttura dei nuovi strumenti di pianificazione e dei relativi atti.

La L.R. 12/05 disciplina in modo molto dettagliato i vari aspetti della materia, due dei quali sono particolarmente significativi: la partecipazione al percorso di VAS e di costruzione dei piani e il confronto tra alternative di piano. Per quanto riguarda le attività di partecipazione, queste dovranno integrarsi nell'impegnativo programma di ascolto con il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi economici, sociali e ambientali. Alle forme di partecipazione previste dalla L.R. 12/05 si aggiungono gli obblighi derivanti dalla direttiva sulla VAS, che garantisce la possibilità, da parte dei soggetti coinvolti, di interagire fin dalla fase di elaborazione del piano e anteriormente alla sua adozione. L'articolo 6 della direttiva prevede, infatti, che la proposta di piano ed il relativo Rapporto Ambientale siano messi a disposizione delle autorità con competenze ambientali e di soggetti interessati opportunamente individuati, incluse le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente. Lo svolgimento di consultazioni e la valutazione dei relativi risultati sono a tutti gli effetti parte integrante del processo di Valutazione Ambientale (art. 2).

Dal 1 gennaio 2010, ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web SIVAS sostituisce:

- il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;
- la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa

visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

Il processo di VAS dovrà essere documentato attraverso la redazione di un Rapporto Ambientale (i cui contenuti sono specificati dall'allegato I alla citata direttiva comunitaria) che è parte integrante del piano/programma e che deve individuare, descrivere e valutare gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano/programma stesso, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e del contesto territoriale.

Il Consiglio Regionale, nella seduta del 13 marzo 2007, con Determinazione n. 351 ha approvato gli "*Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS)"*, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 12/2005 per il Governo del Territorio.

Gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica affrontano le seguenti tematiche:

- integrazione tra percorso di formazione del piano e attività di valutazione. Il percorso delineato prevede una stretta collaborazione tra chi elabora il piano e chi si occupa della sua valutazione, per costruire uno strumento di pianificazione partecipato e valutato in ogni sua fase, valorizzando la positiva esperienza già realizzata nell'ambito del progetto europeo Enplan;
- ambito di applicazione della Valutazione Ambientale. Sono considerati i piani di livello regionale, provinciale, comunale che dovranno essere accompagnati dalla VAS nella loro formazione;
- percorso procedurale metodologico. E' stato definito un percorso che razionalizza le diverse azioni già previste dagli strumenti di piano e individua i soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere fin dall'inizio del percorso;
- processo di partecipazione dei cittadini. La costruzione di piani e programmi è accompagnata da modalità definite di consultazione, comunicazione e informazione, articolati per le diverse fasi;
- raccordo con altre procedure. Il coordinamento con le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza su Zone di Protezione Speciale (ZPS) e sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC) garantirà l'ottimizzazione e la semplificazione dei procedimenti;
- sistema informativo lombardo per la Valutazione Ambientale di piani e programmi. Sarà sviluppato un portale dello strumento VAS, in cui raccogliere i riferimenti legislativi, metodologici e le buone pratiche.

La Giunta Regionale ha provveduto agli ulteriori adempimenti di disciplina come previsto al comma 1 - art. 4 della L.R. 12/2005 con l'approvazione del DGR n°8/6420 del 27.12.2007 dal titolo "Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS". Questa è stata integrata e modificata dalla Deliberazione 8/7110 seduta del 18 aprile 2008: "Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, "legge per il governo del territorio" e degli "indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con deliberazione dal consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. 8/0351 (provvedimento n. 2)" e dalla Determinazione della Giunta Regionale n. 8/8950 del 11 febbraio 2009. E' stata quindi emanata la Determinazione della Giunta Regionale n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 dal titolo "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli", e infine la Determinazione della Giunta Regionale n. 761 del 10 novembre 2010, "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971" pubblicato sul 2° S.S. B.U.R.L. n. 47 del 25 novembre 2010".

Nuove indicazioni sono state aggiunte in data 14/12/2010 dalla Direzione Generale territorio e urbanistica della Regione Lombardia con l'approvazione della Circolare "l'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale".
A seguito della Legge Regionale n.4 del 13 marzo 2012 con oggetto "Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia", anche per le Varianti che interessano il Piano dei Servizi e/o il Piano delle Regole è necessaria la VAS, anche se in forma semplificata in quanto è richiesto l'assoggettamento. L'art.13 riguardante la Valutazione ambientale dei piani, apporta le seguenti modifiche all'art.4 della Legge Regionale 12/2005.
Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

- bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
- 2 ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull'ambiente, è definito l'assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.

Con la DGR n.IX/3836 del 25 luglio 2012 sono state aggiornate le procedure di Valutazione Ambientale, introducendo un nuovo "Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole. La stessa deliberazione individua le Varianti a Piano dei Servizi e Piano delle Regole che sono escluse dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità:

a) per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate:
   - alla correzione di errori materiali e rettifiche;
   - all'adeguamento e aggiornamento cartografico, alle effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze;
   - al perfezionamento dell'originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze;
   - a interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale;
   - specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree;
   - a individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale.
b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
c) per le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate:
   - all'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
   - a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle amministrazioni comunali;
d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che

hanno per legge l'effetto di variante, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;

e) per le variazioni dirette all'individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 o dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale;

f) per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie.

1.4 Finalità e contenuti della Verifica di assoggettabilità alla VAS

La verifica di assoggettabilità alla VAS richiede, quindi, l'elaborazione di un Rapporto Preliminare, da sottoporre agli enti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti interessati, individuati in fase di avvio del procedimento. Tale Rapporto deve comprendere una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma. Il Rapporto Preliminare costituisce l'elaborato unico di verifica di assoggettabilità alla VAS; spetta all'autorità competente, in base agli elementi raccolti nel Rapporto Preliminare e alle osservazioni pervenute, la decisione finale circa l'esclusione del piano o programma dalla valutazione ambientale.

Le procedure da seguire per la verifica sono illustrate nello schema seguente che fa parte integrante della DGR citata (DGR n.IX/3836 del 25 luglio 2012 - allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole).

Bollettino Ufficiale – 17 – Regione Lombardia

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 03 agosto 2012

Schema generale – Verifica di assoggettabilità

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 1 Orientamento	P1.1 Orientamenti iniziali della variante al PdS e al PdR	A1.1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1.2 Definizione schema operativo della variante	A1.2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1.3 Rapporto preliminare della proposta di variante e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e **pubblicazione su web** (trenta giorni) del rapporto preliminare **avviso** dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web **comunicazione** della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno la variante alla valutazione ambientale (entro 45 giorni dalla messa a disposizione) e informazione circa la decisione assunta	

Allegato 1u.

2 Verifica di assoggettabilità alla VAS

2.1 Mappatura del pubblico e dei soggetti amministrativi

Il Comune di Olgiate Olona ha individuato con Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 26 settembre 2013 quale:

- Autorità Competente per la VAS il Comune, rappresentato dall'Arch. Paola Zaffaroni, Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata/Beni Paesaggistici;
- Autorità Procedente il Comune, rappresentato dall'Arch. Marco Cerana, Responsabile del Settore Urbanistica.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua con atto formale, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.
Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:
a) sono soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPA Lombardia, Dipartimento di Varese;
- ASL;
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia.

b) sono enti territorialmente interessati:

- Regione Lombardia;
- Amministrazione Provinciale di Varese;
- comuni interessati e confinanti;
- Autorità di Bacino.

La Convenzione di Aarhus del 2 giugno 1998, ratificata con Legge 108/2001, la Direttiva 2003/4/CE, il D.lvo 195/05 e la Direttiva 2003/35/CE mettono in risalto la necessità della partecipazione del pubblico a tutto il processo di pianificazione e programmazione. Affinché i processi di partecipazione nell'ambito della VAS abbiano successo e producano risultati significativi, è opportuno che siano coinvolti non solo i singoli cittadini ma anche Associazioni e categorie di settore presenti nel territorio.

2.2 Definizione delle modalità di partecipazione e di informazione del pubblico

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il processo di VAS utilizza gli strumenti più idonei per garantire la massima informazione, partecipazione, diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.
L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

2.3 Fasi del percorso metodologico procedurale della Verifica di assoggettabilità alla VAS

Le fasi del procedimento di VAS riguardanti la verifica di assoggettabilità alla VAS, che sono state individuate secondo le indicazioni di cui all'art.12 del D.lvo, sono elencate nei punti seguenti e sono stati desunti dallo Schema riportato nell'Allegato 1u sopracitato:

1. avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione.
   La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di variante al piano dei servizi e al piano delle

regole. Tale avviso è reso pubblico a opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web SIVAS e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del piano dei servizi e del piano delle regole. L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.

2. elaborazione di un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma.
   L'autorità procedente predispone un Rapporto Preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva. Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art.3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite. Inoltre nel Rapporto Preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).
3. messa a disposizione del Rapporto Preliminare e avvio della verifica.
   L'autorità procedente mette a disposizione, per 30 giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web SIVAS il Rapporto Preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati individuati, la messa a disposizione e pubblicazione su web del Rapporto Preliminare al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro 30 giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.
4. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione.
   L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il Rapporto Preliminare, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva si pronuncia, entro 45 giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al procedimento di VAS. La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico. In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. L'adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute. Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web SIVAS. L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto. Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante adottata e/o approvata.

3 Il Piano di Governo del Territorio e la VAS

Il Comune di Olgiate Olona è dotato di Piano di Governo del Territorio, che è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 19 marzo 2012, ed è divenuto efficace, ai sensi dell'art.13, co.11 della LR. n.12/2005 e s.m.i., in data 06/06/2012 con l'avvenuta pubblicazione sul BURL.
Il Documento di Piano del PGT è stato assoggettato a regolare procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), conclusasi positivamente, e il Rapporto Ambientale della VAS costituisce parte integrante degli elaborati del PGT approvato.

3.1 Gli obiettivi del PGT

Il Comune di Olgiate Olona, come evidenziato dal Documento di Piano, attraverso l'attuazione del PGT, si pone il conseguimento dei seguenti obiettivi generali, individuati in coerenza con le caratteristiche territoriali esaminate:

1. Identità e riconoscibilità territoriale, definizione dei limiti dell'urbanizzato e suo disegno, limitazione del consumo di territorio;
2. Razionalizzazione della rete viaria con incentivazione dei percorsi ciclabili e pedonali e potenziamento della sicurezza della circolazione; raccordo mediante la viabilità minore dei tre rioni storici;
3. Sviluppo dell'area della Valle quale zona a naturale vocazione per il tempo libero e quale polo attrattore per il centro storico;
4. Conversione e riqualificazione delle aree dismesse con utilizzo a destinazioni d'uso compatibili con l'attuale situazione economico – territoriale, recupero della funzione produttiva e incentivazione al recupero del dimesso e delle aree produttive;
5. Individuazione e riorganizzazione delle aree di iniziativa comunale non ritenute di importanza strategica con particolare riferimento alla sostenibilità economica degli obiettivi del Piano dei Servizi, tenuto conto del rilevante patrimonio immobiliare via via acquisito negli anni;
6. Riqualificazione del Centro Storico con eliminazione dei fenomeni di immobilismo edilizio, nonché con riorganizzazione delle funzioni commerciali e terziarie come elemento di vivibilità dell'intero territorio comunale e ricostruzione del suo rapporto con il fiume;
7. Tutela del sistema boschivo e agricolo residuo;
8. Individuazione dei criteri di compensazione, perequazione e incentivazione urbanistica;
9. Contenimento dei consumi energetici attraverso l'introduzione di incentivi per soluzioni abitative innovative;
10. Previsione di incentivi edificatori per la previsione di quote di alloggi in affitto o di Edilizia Convenzionata;
11. Creazione di un ambiente a misura anche dei più piccoli. Olgiate è caratterizzata da ampi spazi verdi: parchi e percorsi pedonali e ciclabili che si snodano fra le case e collegano buona parte del territorio, giardini attrezzati con giochi per bambini. La città dei bambini e dei ragazzi si propone di connettere questi interventi in una politica integrata mirata al benessere dei bambini e di tutti i cittadini, che coinvolge diverse aree di intervento pubblico/privato.

3.2 Le azioni del PGT

Il Documento di Piano illustra le azioni che il PGT intende dispiegare nel tempo per raggiungere gli obiettivi prefissati in riferimento alla qualità ed efficienza dei sistemi ambientale, insediativo e infrastrutturale e alle singole componenti ambientali del territorio. Esse sono propedeuticamente analizzate in riferimento agli obiettivi specifici del PGT, ai sistemi, ai diversi ambiti del territorio e

alle singole componenti ambientali cui si riferiscono, per procedere di seguito all'analisi di sostenibilità ambientale del Documento di Piano.
Le Azioni identificate dal PGT di Olgiate Olona per il raggiungimento degli obiettivi sopraelencati si identificano con:

- interventi specifici (destinazioni funzionali, azioni di trasformazione, ecc.) previsti per gli ambiti di trasformazione urbanistica;
- azioni previste come applicabili all'interno del territorio comunale indipendentemente da specifici ambiti di trasformazione.

Tra i primi si individuano:

- Ambito AT1 – Produttivo, Terziario, Commerciale;
- Ambito AT2 - Produttivo, Terziario, Commerciale;
- Ambito AT3 – Area a servizi collettivi, funzioni ricreative e sportive;
- Ambito AT4:
  - Sottoambito AT4a – Residenziale;
  - Sottoambito AT4b – Servizi collettivi;
  - Sottoambito AT4c - Servizi collettivi;
- Ambito AT5 - Servizi collettivi;
- Ambito AT6 - Servizi collettivi;
- Ambito AT7 – Residenziale, Servizi collettivi;
- Ambito AT8 - Residenziale, Servizi collettivi;
- Ambito AT9 - Residenziale, Servizi collettivi, urbanizzazioni primarie;
- Ambito AT10 - Residenziale, Servizi collettivi;
- Ambito AT11 - Produttivo, Commerciale;
- Ambito AT12 – Residenziale, Terziario.

Tra le seconde si individuano:

- Recupero del centro storico a fini residenziali;
- Recupero edilizio e funzionale del patrimonio esistente;
- Individuazione di operazioni di completamento tipo-morfologico;
- Assegnazione di volumi per la correzione delle disarmonie da interventi recenti;
- Inserimento di attività terziarie compatibili nel centro storico;
- Interventi di riqualificazione urbana con azioni sulle infrastrutture cittadine con proseguimento delle operazioni di arredo urbano già avviate;
- Trasferimento in altra parte del territorio degli insediamenti produttivi non più compatibili né dal punto di vista paesistico, né funzionale;
- Riqualificazione degli spazi pertinenziali esterni degli ambiti produttivi;
- Definizione delle aree di tutela ambientale del fondovalle;
- Localizzazione degli interventi proposti dal Piano Urbano del Traffico (PUT): potenziamento delle infrastrutture per la sicurezza, potenziamento dei parcheggi, recepimento dei percorsi ciclo-pedonali, ecc..

3.3 La VAS del PGT

Il DdP del PGT di Olgiate Olona è stata sottoposto alla procedura di VAS che ha comportato una fase di analisi e valutazione ambientale. Il Rapporto Ambientale ha ampiamente sviluppato i temi previsti dalla Direttiva europea, valutando gli effetti delle scelte di orientamento e sviluppo del PGT e proponendo interventi di mitigazione e compensazione dei principali effetti negativi, potenzialmente generabili con l'attuazione del Piano.

Di seguito si riporta un estratto delle considerazioni conclusive della valutazione ambientale del Documento di Piano.
Alcune azioni individuate dal Piano, pur incidendo in maniera limitatamente negativa su alcuni aspetti delle componenti ambientali, non producono una significativa riduzione delle risorse ambientali del Comune di Olgiate; tant'è che la maggior parte degli impatti negativi producibili e individuati risulta trascurabile, in quanto non si producono modificazioni apprezzabili o di rilievo sullo stato di fatto. Si aggiunge anche che, alcune delle azioni rilevate come maggiormente incidenti sulle risorse del territorio (taglio di boschi, ecc.), saranno soggette, in fase attuativa, agli specifici iter procedurali per l'ottenimento delle autorizzazione necessarie a norma di legge. Ciò si pone ad ulteriore tutela delle risorse ambientali esistenti, garantendo il corretto inserimento delle opere in progetto nel contesto esistente e la salvaguardia degli elementi territoriali rilevanti.
Alla luce di tali considerazioni gli interventi di compensazione e mitigazione necessari sono assai limitati, salvo alcuni aspetti specifici e peculiari che sono stati elencati e recepiti.

4 La Variante al PGT

La proposta di variante al PGT di Olgiate Olona, per la quale è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, è motivata essenzialmente da due fattori:

1. La nuova localizzazione nell'area ex campo di calcio via Diaz, di un'opera pubblica (casa di riposo) individuata nel PGT nell'area in via don Minzoni (Modifica n.6);
2. La correzione di errori materiali e l'effettuazione di minime varianti o di precisazioni normative al piano delle regole e al piano dei servizi.

La proposta di Variante, inoltre, recepisce alcune istanze di modifica proposte da privati cittadini. Tutte le osservazioni presentate sono state analizzate e confrontate con gli obiettivi strategici del PGT e in linea di massima le richieste hanno riguardato ambiti di ridotte dimensioni, compresi all'interno del Tessuto Urbano Consolidato. L'accoglimento delle richieste ha comportato la variazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.
La variante al PGT vigente, comunque, mantiene inalterata la struttura dell'atto pianificatorio attuale: per cui si ritiene di considerare gli obiettivi di sostenibilità ambientale assunti come base nella stesura del PGT.

4.1 Modifiche alle norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole e valutazione preliminare

Le schede sotto riportate riportano gli stralci cartografici con l'identificazione delle modifiche apportate, evidenziando le differenza fra lo stato di fatto (con lo stralcio del PGT vigente) e la variante. Le proposte di Variante si ritiene siano tali da non determinano alcun effetto ambientale apprezzabile sul contesto comunale e territoriale.

- Modifica n.1: La modifica in progetto riguarda l'accoglimento della proposta contenuta nella richiesta di variante allo strumento urbanistico con la quale si chiede un cambio di destinazione d'uso di parte di un ambito produttivo in residenziale.
- Modifica n.2: La modifica in progetto riguarda la variazione della delimitazione di un ambito residenziale secondo i confini catastali.
- Modifica n.3: La modifica proposta accoglie l'istanza progettuale presentata per l'individuazione di un nuovo Ambito di Pianificazione Attuativa denominato APA 20.

Ambito di Pianificazione Attuativa				
Ambito PGT	**Destinazione urbanistica**	**Aree a servizio da cedere**	**Aree a servizio da monetizzare**	**Volume massimo**
APA 20	C3	120 m^2	7.120 m^2	5.800 m^3

- Modifica n.4: La modifica in progetto riguarda della delimitazione dell'ambito di trasformazione A.T.8 secondo i confini catastali.
- Modifica n.5: La modifica in progetto riguarda l'accoglimento della proposta contenuta nella richiesta di variante allo strumento urbanistico con la quale si richiede la variazione della delimitazione di un ambito produttivo.
- Modifica n.6: La modifica riguarda la nuova localizzazione nell'area ex campo di calcio via Diaz, attualmente area a servizi e attrezzature sportive, di un'opera pubblica (casa di riposo) individuata nel PGT nell'area in via don Minzoni.

Modifica n.1: Da ambito produttivo D3 a ambito residenziale B2.

Stato di fatto	Variante
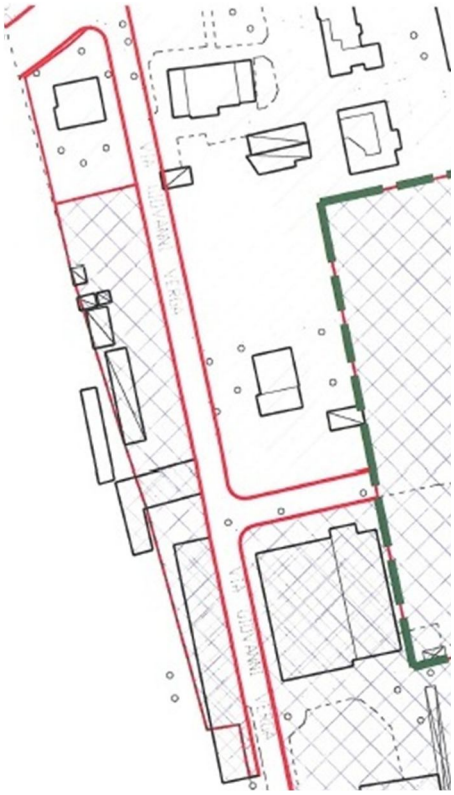	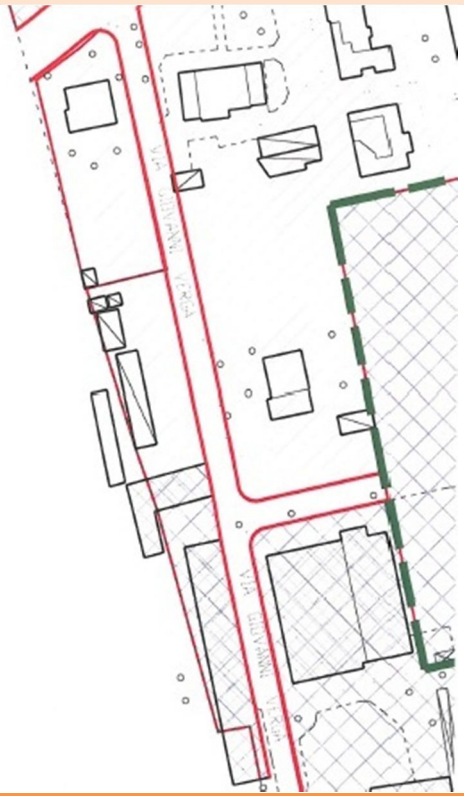

Modifica n.2: Variazione della delimitazione dell'ambito residenziale secondo i confini catastali

Stato di fatto

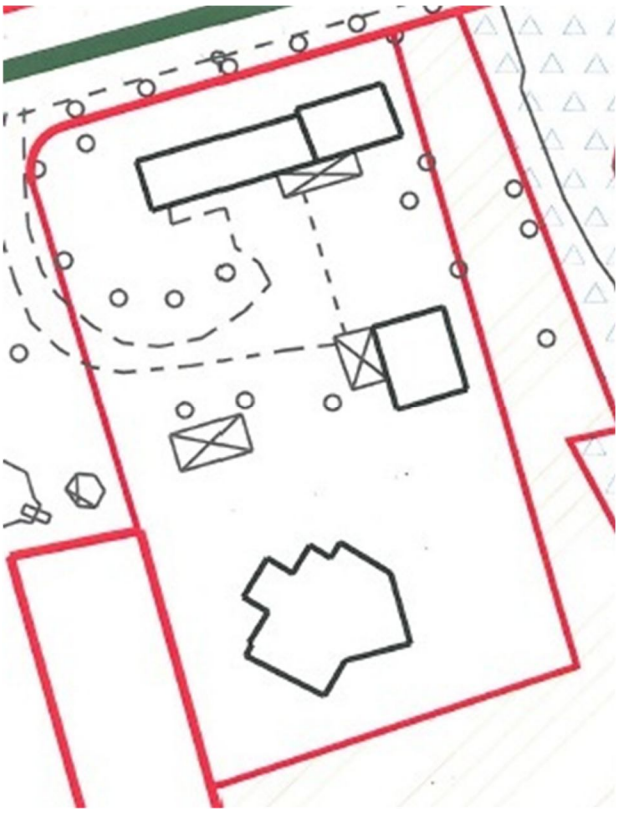

Variante

Modifica n.3: Individuazione dell'Ambito di Pianificazione Attuativa APA 20.

Stato di fatto

Variante

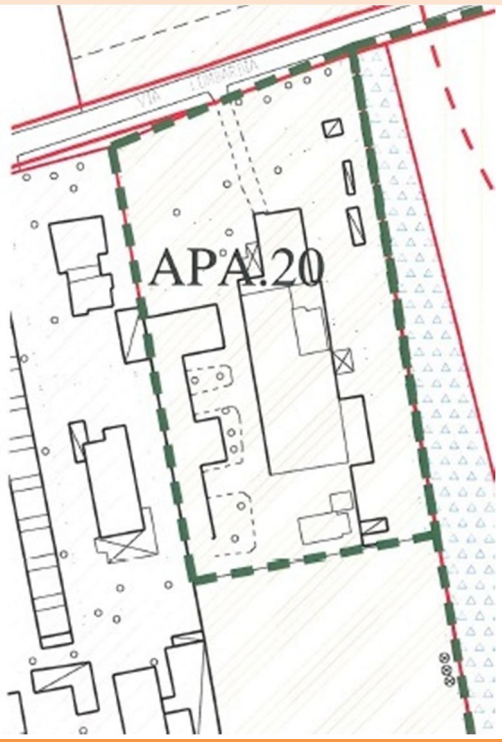

Modifica n.4: Variazione della delimitazione dell'ambito di trasformazione A.T.8 secondo i confini catastali.

Stato di fatto	Variante
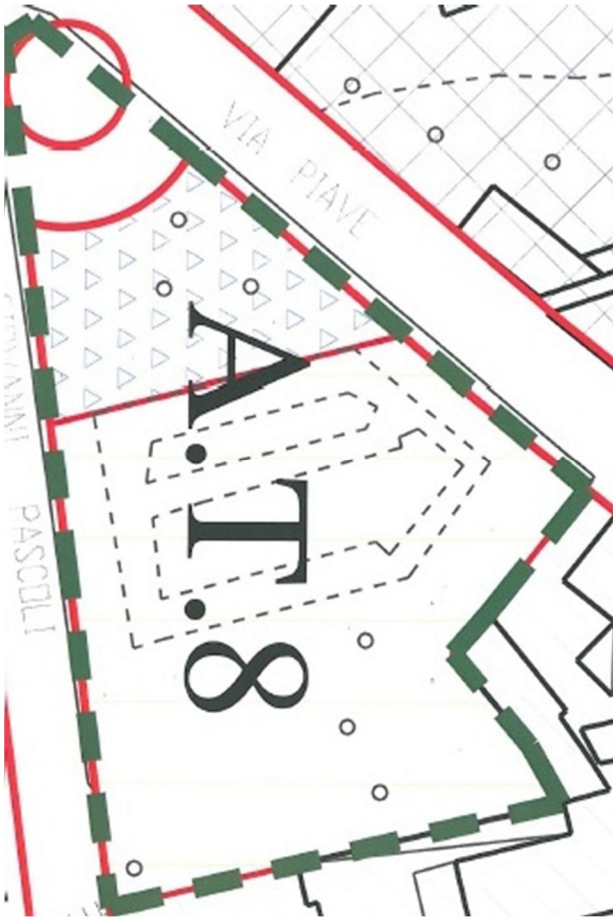	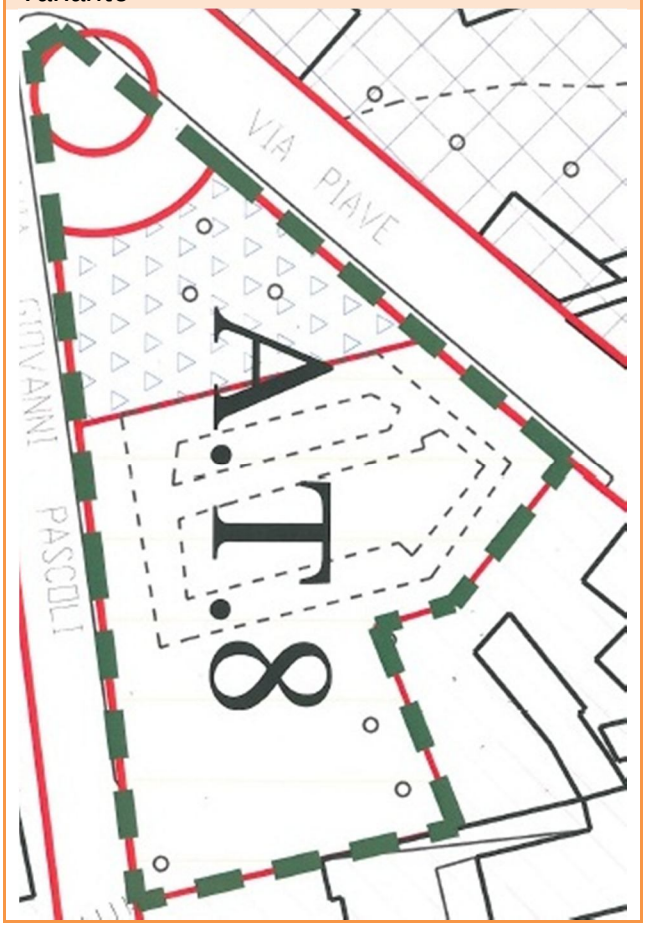

Modifica n.5: Variazione della delimitazione dell'ambito produttivo.

Stato di fatto	Variante
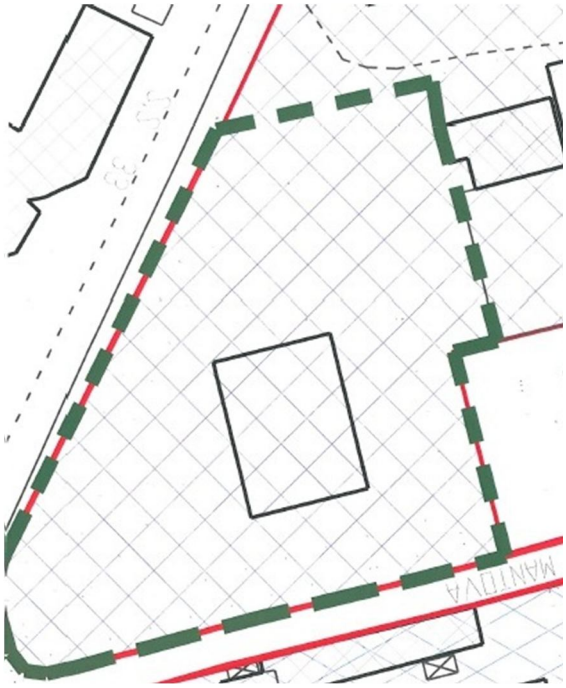	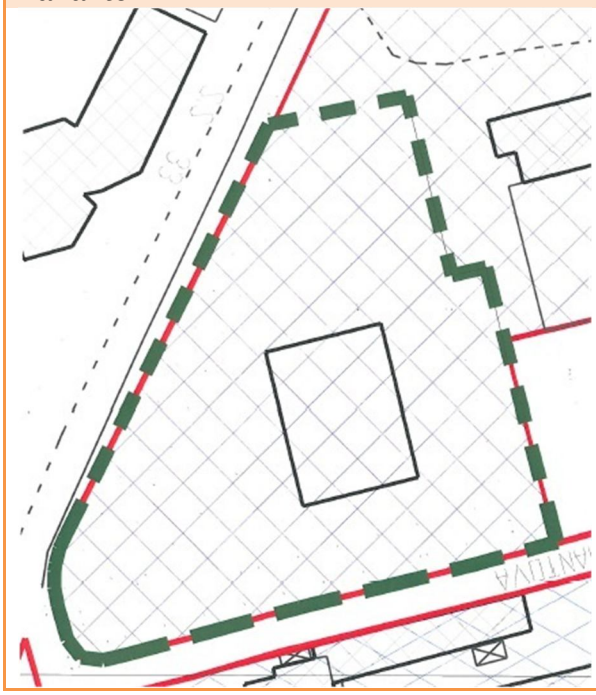

Modifica n.6: Nuova localizzazione nell'area ex campo di calcio via Diaz, attualmente area a servizi e attrezzature sportive, di un'opera pubblica (casa di riposo) individuata nel PGT nell'area in via don Minzoni.

Stato di fatto

Variante

Come si può notare dalle tabella le modifiche proposte nella Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi non comportano mutamenti all'assetto territoriale individuato nel PGT vigente.
Oltre alle variazioni cartografiche cui sopra la presente variante propone una variazione di alcune norme del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi che di seguito si riportano nel testo vigente e in quello di variante proposta.
Si tratta di correzione e puntualizzazioni di aspetti normativi di natura edilizia o che comportando unicamente una specificazione della norma esistente; si ritiene non possano sostanzialmente determinare effetti ambientali addizionali o differenti rispetto a quelli potenzialmente indotti dalla versione vigente del Piano. Tale considerazione è ulteriormente supportata dal fatto che la Variante può rientrare nella casistica correzione di errori materiali e rettifiche o specificare la normativa di piano [...] eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree (cfr. DGR n.IX-3836/2012, punto 2.3, lettera a). Per le modifiche che rientrano in tale casistica la stessa DGR prevede l'esclusione dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità. Non si ritiene, pertanto, necessario effettuate ulteriori approfondimenti valutativi.

Norme tecniche del Piano delle Regole VIGENTI		**Norme tecniche del Piano delle Regole** VARIANTE	
Art. NT	**Estratto NT**	**Art.NT**	**Estratto NT**
ART. 5	Sono di pianificazione attuativa tutti gli strumenti attuativi del Piano di Governo del Territorio previsti dalle vigenti Leggi nazionali o regionali. Le aree soggette a pianificazione attuativa sono perimetrale con opportuno segno grafico nelle tavole di P.G.T., fatto salvo quanto previsto al successivo art. 32 (Disposizioni Generali per gli spazi commerciali). Gli strumenti di pianificazione attuativa sono costituiti dagli elaborati e dai documenti previsti dalle vigenti Leggi nazionali o regionali, le quali disciplinano altresì le procedure di adozione e di approvazione nonché l'efficacia e	**ART. 5**	Sono di pianificazione attuativa tutti gli strumenti attuativi del Piano di Governo del Territorio previsti dalle vigenti Leggi nazionali o regionali. Le aree soggette a pianificazione attuativa sono perimetrale con opportuno segno grafico nelle tavole di P.G.T., fatto salvo quanto previsto al successivo art. 32 (Disposizioni Generali per gli spazi commerciali). Gli strumenti di pianificazione attuativa sono costituiti dagli elaborati e dai documenti previsti dalle vigenti Leggi nazionali o regionali, le quali disciplinano altresì le procedure di adozione e di approvazione nonché l'efficacia e

Norme tecniche del Piano delle Regole VIGENTI		Norme tecniche del Piano delle Regole VARIANTE	
	l'esecuzione di detti strumenti.		l'esecuzione di detti strumenti. L'approvazione della pianificazione Attuativa è subordinata alla cessione o monetizzazione delle aree a servizi collettivi indicate nella tabella A allegata al presente documento, secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 3 delle NTA del Piano dei Servizi. Qualora l'incidenza delle opere di urbanizzazione da realizzare sia superiore al 200% del valore tabellare vigente all'atto di presentazione dell'istanza, potrà essere prevista, su parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, la realizzazione diretta di tutte le opere in luogo della monetizzazione. In tale caso al rilascio dei successivi atti abilitativi edilizi saranno integralmente dovuti i costi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, costo di costruzione, ecc.
ART. 7	H: altezza dei fabbricati, altezza delle costruzioni - modalità di calcolo. Ai fini del computo delle altezze ammesse dallo strumento urbanistico, fatte salve le disposizioni che seguono in merito all'altezza "massima" dei fabbricati, all'altezza delle fronti e al calcolo delle distanze, ai fini dell'applicazione delle presenti norme l'altezza di un fabbricato viene determinata come dagli allegati al presente articolo, che fanno parte integrante dello stesso. L'altezza delle costruzioni è la distanza fra la linea di gronda dell'edificio e il marciapiede pubblico fronteggiante lo spazio privato di pertinenza della costruzione, misurata sulla verticale di quest'ultimo. La quota 0.00 (o quota di spiccato) di riferimento per il calcolo dell'altezza della costruzione è quella del marciapiede pubblico fronteggiante lo spazio privato di pertinenza della costruzione; nel caso di marciapiede in pendenza si farà riferimento alla sua quota media. Qualora manchi il marciapiede pubblico la quota 0,00 è fissata a q. +0,15 dal piano stradale. Quando la costruzione riguardi uno spazio privato e la stessa si trovi a più di 20,00 mt. dalla più vicina strada, la quota 0.00 di riferimento è stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale.	**ART. 7**	H: altezza dei fabbricati, altezza delle costruzioni - modalità di calcolo. Ai fini del computo delle altezze ammesse dallo strumento urbanistico, fatte salve le disposizioni che seguono in merito all'altezza "massima" dei fabbricati, all'altezza delle fronti e al calcolo delle distanze, ai fini dell'applicazione delle presenti norme l'altezza di un fabbricato viene determinata come dagli allegati al presente articolo, che fanno parte integrante dello stesso. L'altezza delle costruzioni è la distanza fra la linea di gronda dell'edificio e il marciapiede pubblico fronteggiante lo spazio privato di pertinenza della costruzione, misurata sulla verticale di quest'ultimo. La quota 0.00 (o quota di spiccato) di riferimento per il calcolo dell'altezza della costruzione è quella del marciapiede pubblico fronteggiante lo spazio privato di pertinenza della costruzione; nel caso di marciapiede in pendenza si farà riferimento alla sua quota media. Qualora manchi il marciapiede pubblico la quota 0,00 è fissata a q. +0,15 dal piano stradale. Quando la costruzione riguardi uno spazio privato e la stessa si trovi a più di 20,00 mt. dalla più vicina strada, la quota 0.00 di riferimento è stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale. H max delle recinzioni: L'altezza delle recinzioni poste su fronte strada, pubblica o privata, non deve essere superiore a mt. 2,00 da misurarsi dalla quota del marciapiede; in caso di mancanza di tale manufatto la quota sarà misurata da + 16

Norme tecniche del Piano delle Regole VIGENTI		Norme tecniche del Piano delle Regole VARIANTE	
			cm dal colmo stradale. Tali recinzioni devono presentare spazi liberi che assicurino la visibilità trasversale per non meno del 30% della specchiatura complessiva. Tale verifica deve essere omogenea su tutto il tratto di recinzione comprensivo dei cancelli carrai e pedonali. Le recinzioni tra fondi privati non devono superare l'altezza massima di mt 2,50 e possono essere realizzate con muratura cieca. Per particolari situazioni dipendenti dall'andamento naturale del terreno e delle quote di costruzione imposte dai sedimi stradali è possibile raggiungere l'altezza massima di mt 3,00 misurata rispetto alla quota del terreno più basso. Per quanto sopra non evidenziato si rimanda al vigente Regolamento Edilizio.
ART. 13.	L'ambito "B2" comprende aree interne ed esterne al perimetro del centro edificato che risultano almeno parzialmente edificate, con indici di utilizzazione edificatoria fondiaria di tipo estensivo. Destinazioni d'uso Sono escluse le destinazioni d'uso previste entro l'appendice "X" al presente documento.	**ART. 13.**	L'ambito "B2" comprende aree interne ed esterne al perimetro del centro edificato che risultano almeno parzialmente edificate, con indici di utilizzazione edificatoria fondiaria di tipo estensivo. Destinazioni d'uso Sono escluse le destinazioni d'uso previste entro l'appendice "X" al presente documento. Nei fabbricati esistenti con destinazione d'uso artigianale o produttiva ed in regola con i titoli abilitativi edilizi possono essere insediate nuove attività artigianali purché non risultino nocive e/o moleste per emanazioni di qualunque tipo nei confronti degli insediamenti residenziali adiacenti o vicini.
ART. 14.	L'ambito "B3" comprende aree già parzialmente interessate da costruzioni esistenti a parzialmente urbanizzate e la cui utilizzazione edificatoria può avvenire prescindendo dalla preventiva approvazione di strumenti di pianificazione esecutiva. Destinazioni d'uso Sono escluse le destinazioni d'uso previste entro l'appendice "X" al presente documento.	**ART. 14.**	L'ambito "B3" comprende aree già parzialmente interessate da costruzioni esistenti a parzialmente urbanizzate e la cui utilizzazione edificatoria può avvenire prescindendo dalla preventiva approvazione di strumenti di pianificazione esecutiva. Destinazioni d'uso Sono escluse le destinazioni d'uso previste entro l'appendice "X" al presente documento. Nei fabbricati esistenti con destinazione d'uso artigianale o produttiva ed in regola con i titoli abilitativi edilizi possono essere insediate nuove attività artigianali purché non risultino nocive e/o moleste per emanazioni di qualunque tipo nei confronti degli insediamenti residenziali adiacenti o vicini.
ART. 15	Nella zona "C1" ricadono esclusivamente le aree comprese nei Piani attuativi approvati e convenzionati alla data di adozione del PGT.	**ART. 15**	Nella zona "C1" ricadono esclusivamente le aree comprese nei Piani attuativi approvati e convenzionati alla data di adozione del PGT. Per zone C1a si intendono le aree

Norme tecniche del Piano delle Regole VIGENTI		Norme tecniche del Piano delle Regole VARIANTE	
			comprese nei P.A. approvati a destinazione residenziale mentre per zone C1b si intendono le aree comprese nei P.A. approvati a destinazione diversa dalla residenza.
ART. 17	Interventi Nuova costruzione previa approvazione di strumento di pianificazione attuativa esteso al perimetro individuato sulle tavole del PGT. Le costruzioni così realizzate, una volta data piena esecuzione a detto strumento, potranno formare oggetto di interventi di manutenzione, di ristrutturazione edilizia nonché di demolizione con ricostruzione.	**ART. 17**	Interventi Nuova costruzione previa approvazione di strumento di pianificazione attuativa esteso al perimetro individuato sulle tavole del PGT. Al fine di favorire l'attuazione del Piano di Governo del Territorio gli strumenti di pianificazione attuativa relativi agli ambiti C3 possono essere attuati, su parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, anche per "lotti funzionali", mediante presentazione di Piano Attuativo riferito ad una porzione del perimetro individuato dalle tavole del Piano delle Regole. In tal caso la volumetria assegnata nonché le aree in cessione o in monetizzazione saranno quelle corrispondenti agli imponibili catastali facenti parte del "lotto funzionale". Le costruzioni così realizzate, una volta data piena esecuzione a detto strumento, potranno formare oggetto di interventi di manutenzione, di ristrutturazione edilizia nonché di demolizione con ricostruzione.
ART. 18	Destinazioni d'uso Sono escluse le destinazioni d'uso previste entro l'appendice "X" al presente documento.	**ART. 18**	Destinazioni d'uso Sono escluse le destinazioni d'uso previste entro l'appendice "X" al presente documento. Nei fabbricati esistenti con destinazione d'uso artigianale o produttiva ed in regola con i titoli abilitativi possono essere insediate nuove attività artigianali purché le stesse siano dotate di idonei impianti e infrastrutture che garantiscano l'abbattimento delle emissioni di qualunque tipo derivanti dall'attività.
ART. 19	Prescrizioni speciali Per le dotazioni dei parcheggi, sia di uso privato che collettivo, si applicano i disposti di cui al successivo allegato "Y". La verifica di dette prescrizioni si opera in caso di interventi di ristrutturazione, di ampliamento e sopralzo, di demolizione (anche parziale) con ricostruzione, di nuova costruzione. Con i singoli piani attuativi le aree pubbliche o di uso pubblico possono essere allogate diversamente, previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e ferma restando la loro consistenza complessiva, è inoltre possibile prevedere la cessione di aree a servizi all'esterno del perimetro di P.A. che risultino funzionalmente collegate all'ambito di	**ART. 19**	Prescrizioni speciali Nei lotti in cui sono presenti unicamente fabbricati a destinazione residenziale è ammesso un incremento della s.l.p. pari al 10% della sup. residenziale esistente nonché' della sup. coperta sempre nel rispetto dell'indice massimo consentito. Per le dotazioni dei parcheggi, sia di uso privato che collettivo, si applicano i disposti di cui al successivo allegato "Y". La verifica di dette prescrizioni si opera in caso di interventi di ristrutturazione, di ampliamento e sopralzo, di demolizione (anche parziale) con ricostruzione, di nuova costruzione. Con i singoli piani attuativi le aree pubbliche o di uso pubblico possono essere allogate diversamente, previo parere favorevole

Norme tecniche del Piano delle Regole VIGENTI		Norme tecniche del Piano delle Regole VARIANTE	
	intervento. Trovano inoltre ingresso i disposti del Piano dei Servizi relativamente alle aree di primo e secondo livello.		dell'Amministrazione Comunale e ferma restando la loro consistenza complessiva, è inoltre possibile prevedere la cessione di aree a servizi all'esterno del perimetro di P.A. che risultino funzionalmente collegate all'ambito di intervento. Trovano inoltre ingresso i disposti del Piano dei Servizi relativamente alle aree di primo e secondo livello.

Norme tecniche del Piano dei Servizi VIGENTI		Norme tecniche del Piano dei Servizi VARIANTE	
Art. NT	**Estratto NT**	**Art.NT**	**Estratto NT**
ART. 5	1.- norme generali Le aree ed i manufatti di cui agli articoli seguenti sono destinate al soddisfacimento dei bisogni "primari" e "secondari" della popolazione e di quelli indotti dalle attività insediate sul territorio. Sulla scorta delle conclusioni del Piano dei Servizi esse sono suddivise, in via preliminare, in: - aree di primo livello, - aree di secondo livello. Le aree di "primo livello" sono le aree già quasi interamente in proprietà comunale o di enti ed istituzioni di interesse pubblico o che sono individuate come necessarie al soddisfacimento dei bisogni della comunità insediato insediabile. A esse si applicano integralmente le normative di cui al presente ed ai successivi articoli. Le aree di "secondo livello" sono individuate graficamente sulle tavole di piano e sono contornate con apposito perimetro di pianificazione attuativa; esse sono aree destinate all'ottimizzazione delle condizioni di vita e la loro trasformazione urbanistica può avvenire: a - mediante l'inserimento delle previsioni di acquisizioni delle aree e della realizzazione dei manufatti pertinenti entro i programmi e i bilanci poliennali (comunque nominati) redatti dalla pubblica Amministrazione, b - mediante realizzazione delle previsioni del Piano Attuativo direttamente da parte dei cittadini, giuste le norme seguenti. - le monetizzazioni delle aree a servizi collettivi contemplate nella tabella A del Piano delle Regole previste entro i perimetri di Piani Attuativi vengono definite sulla scorta della seguente formula:	**ART. 5**	1.- norme generali Le aree ed i manufatti di cui agli articoli seguenti sono destinate al soddisfacimento dei bisogni "primari" e "secondari" della popolazione e di quelli indotti dalle attività insediate sul territorio. Sulla scorta delle conclusioni del Piano dei Servizi esse sono suddivise, in via preliminare, in: - aree di primo livello, - aree di secondo livello. Le aree di "primo livello" sono le aree già quasi interamente in proprietà comunale o di enti ed istituzioni di interesse pubblico o che sono individuate come necessarie al soddisfacimento dei bisogni della comunità insediata o insediabile. A esse si applicano integralmente le normative di cui al presente ed ai successivi articoli. Le aree di "secondo livello" sono individuate graficamente sulle tavole di piano e sono contornate con apposito perimetro di pianificazione attuativa; esse sono aree destinate all'ottimizzazione delle condizioni di vita e la loro trasformazione urbanistica può avvenire: a - mediante l'inserimento delle previsioni di acquisizioni delle aree e della realizzazione dei manufatti pertinenti entro i programmi e i bilanci poliennali (comunque nominati) redatti dalla pubblica Amministrazione, b - mediante realizzazione delle previsioni del Piano Attuativo direttamente da parte dei cittadini, giuste le norme seguenti. - le monetizzazioni delle aree a servizi collettivi contemplate nella tabella A del Piano delle Regole previste entro i perimetri di Piani Attuativi vengono definite secondo il valore corrente dei dette aree al

Norme tecniche del Piano dei Servizi VIGENTI		Norme tecniche del Piano dei Servizi VARIANTE	
	(Sf + SC 1' livello) x K x 50/100 x Valore commerciale dei manufatti ove: K = 0,6 mc su mq. per residenza o destinazioni d'uso computate a volume = 1,0 mq su mq. per altre destinazioni d'uso computate a S.l.p. Valore commerciale dei manufatti = è il valore commerciale dei manufatti oggetto di pianificazione valutato al momento delle stipula della convenzione definito sulla scorta di idonea perizia redatta dagli Uffici comunali.		momento di presentazione dell'istanza, stabilito con perizia da parte degli uffici comunali. Tale onere potrà essere corrisposto sia in unica soluzione alla stipula della convenzione che in quota parte al rilascio dei singoli atti abilitativi edilizi.
ART. 5	3.- Salva diversa indicazione le aree e le opere previste nelle successive norme non sono prioritariamente sottoposte all'espropriazione ma le aree possono essere acquisite e le opere realizzate anche dagli operatori privati alla sola condizione che sia garantito il soddisfacimento dell'interesse della collettività . Ai sensi dell'art. 9 comma 10 della L.R. 12/05 le aree destinate a servizi collettivi in cui sono realizzate aree a parcheggio possono altresì essere mantenute in proprietà garantendo il loro utilizzo, esclusivamente per le finalità previste dall'allegato Y delle NTA del Piano delle Regole, attraverso apposito "regolamento d'uso". Ai sensi del comma precedente è possibile prevedere la regolamentazione d'uso anche di aree di proprietà. dell'Amministrazione Comunale contenute in piani attuativi vigenti.	**ART. 5**	3.- Salva diversa indicazione le aree e le opere previste nelle successive norme non sono prioritariamente sottoposte all'espropriazione ma le aree possono essere acquisite e le opere realizzate anche dagli operatori privati alla sola condizione che sia garantito il soddisfacimento dell'interesse della collettività . Ai sensi dell'art. 9 comma 10 della L.R. 12/05 le aree destinate a servizi collettivi in cui sono realizzate aree a parcheggio possono altresì essere mantenute in proprietà garantendo il loro utilizzo, esclusivamente per le finalità previste dall'allegato Y delle NTA del Piano delle Regole, attraverso apposito "regolamento d'uso". Ai sensi del comma precedente è possibile prevedere la regolamentazione d'uso, nonché' la monetizzazione per le quantità eccedenti i minimi previsti dall'allegato y alle N.T.A, del Piano delle Regole, anche di aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale contenute in piani attuativi vigenti.

6 Effetti della Variante sui piani sovracomunali

Nei successivi paragrafi si riportano gli elementi dei piani sovracomunali di interesse per il territorio di Olgiate Olona al fine di ribadire la verifica della congruenza tra gli obiettivi della Variante proposta e le previsioni previste da tali strumenti di pianificazione sovraordinata.

6.1 Il PTR della Regione Lombardia

Con la deliberazione di Consiglio Regionale del 19/01/2010, n.951 "Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, l.r. 11 marzo 2005 "Legge per il Governo del Territorio")" sono state decise le controdeduzioni regionali alle osservazioni pervenute ed il Piano Territoriale Regionale è stato in via definitiva approvato.
Il Piano si compone delle seguenti sezioni:

- Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del Piano;
- Documento di Piano, che definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia;
- Piano Paesaggistico, che contiene la disciplina paesaggistica della Lombardia;
- Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi proposti;
- Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici;
- Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel percorso di Valutazione Ambientale del Piano.

Il Documento di Piano è l'elaborato di raccordo tra tutte le altre sezioni del PTR poiché, in forte relazione con il dettato normativo della l.r.12/05, definisce gli obiettivi di sviluppo socio economico della Lombardia individuando 3 macro-obiettivi (principi ispiratori dell'azione di Piano con diretto riferimento alle strategie individuate a livello europeo) e 24 obiettivi di Piano. La declinazione degli obiettivi è strutturata secondo due logiche: dal punto di vista tematico e dal punto di vista territoriale. La declinazione territoriale è effettuata sulla base dell'individuazione di sistemi territoriali considerati come chiave di lettura del sistema relazionale a geometria variabile ed integrata.
Il Comune di Olgiate Olona appartiene ai seguenti sistemi territoriali: Settore ovest del "Sistema territoriale Metropolitano" e "Sistema territoriale Pedemontano".

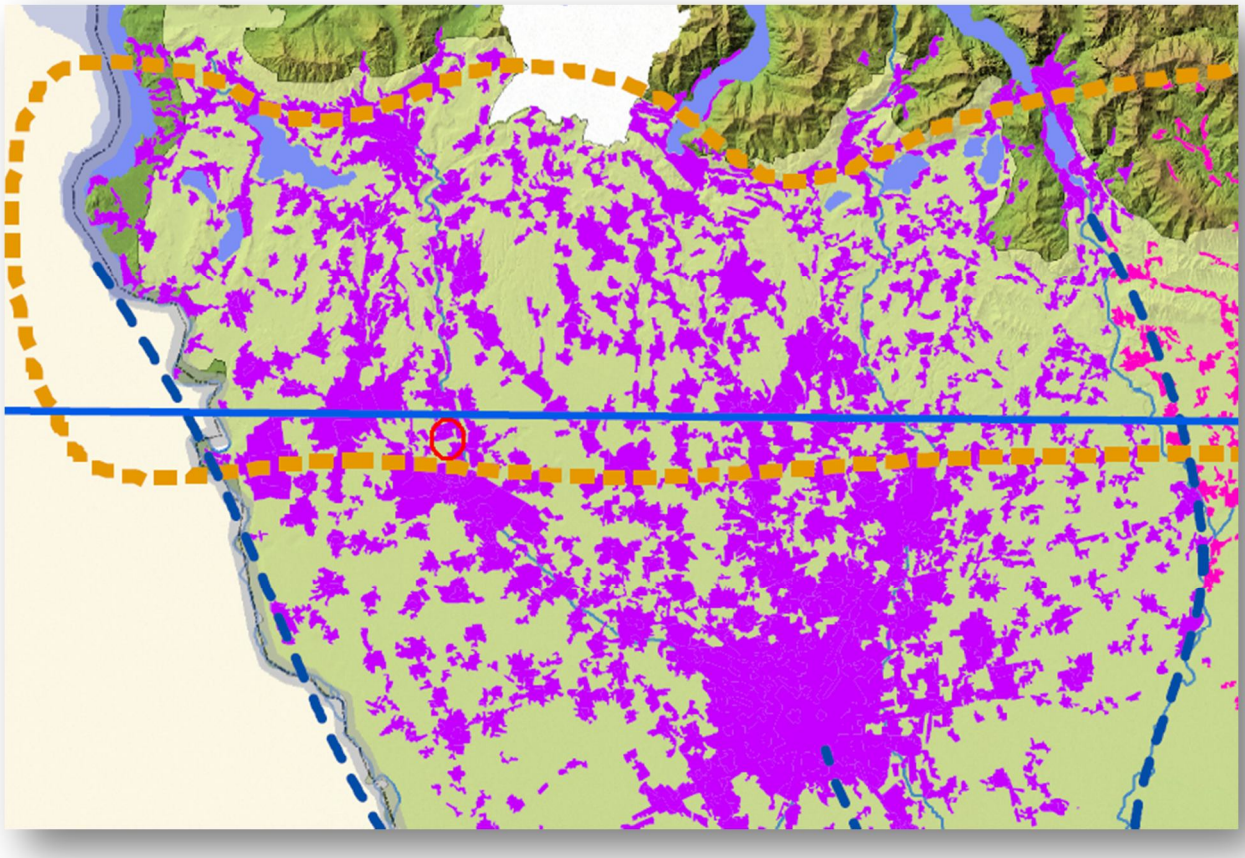

Estratto della TAV. 4 DEL PTR – I SISTEMI TERRITORIALI. Cerchiato in rosso il Comune di Olgiate Olona.

La scarsa qualità ambientale, che si riscontra diffusamente all'interno delle aree del "Sistema Metropolitano milanese", comporta rischi per lo sviluppo futuro, poiché determina una perdita di competitività nei confronti dei sistemi metropolitani europei concorrenti. Infatti, la qualità della vita, di cui la qualità ambientale è elemento fondamentale, è una caratteristica essenziale dell'attrattività di un luogo e diventa determinante nelle localizzazione non solo delle famiglie, ma anche di alcune tipologie di imprese, soprattutto di quelle avanzate.

Dal punto di vista del paesaggio, l'area metropolitana soffre di tutte le contraddizioni tipiche di zone ad alta densità edilizia e in continua rapida trasformazione e crescita. Il contenimento della diffusività dello sviluppo urbano costituisce così ormai per molte parti dell'area una delle grandi priorità anche dal punto di vista paesaggistico e ambientale, per garantire un corretto rapporto tra zone costruite ed aree non edificate, ridare spazio agli elementi strutturanti la morfologia del territorio, in primis l'idrografia superficiale, restituire qualità alle frange urbane ed evitare la perdita delle centralità urbane e delle permanenze storiche in un indifferenziato continuum edificato.
È necessario superare in generale quella scarsa attenzione alla tutela del paesaggio che porta a valorizzare il singolo bene senza considerare il contesto, oppure a realizzare opere infrastrutturali ed edilizie, anche minori, di scarsa qualità architettonica e senza attenzione per la coerenza paesaggistica, contribuendo in questo modo spesso al loro rifiuto da parte delle comunità interessate.
Gli obiettivi individuati per il Sistema Metropolitano sono i seguenti:

- La tutela e la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento ambientale;
- Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale;
- Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità;
- Favorire uno sviluppo e riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di Milano come principale centro del nord Italia;
- Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee;
- Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità sostenibili;
- Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio;
- Riorganizzare il sistema del trasporto merci;
- Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema produttivo di eccellenza;
- Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio;
- Limitare l'ulteriore espansione urbana;
- Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio;
- Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale;
- Evitare la dispersione urbana;
- Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture;

Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile.

6.2 Il PTPR della Regione Lombardia

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell'art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente dal marzo 2001 e ne integra la sezione normativa.
Per dare attuazione alla valenza paesaggistica del PTR, secondo quanto previsto dall'art.19 della l.r. 12/05, con attenzione al dibattito anche a livello nazionale nell'attuazione del D.Lgs 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), gli elaborati del PTPR vigente vengono integrati, aggiornati e assunti dal PTR che ne fa propri contenuti, obiettivi, strumenti e misure.
Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. L'art. 1 delle Norme

Tecniche di Attuazione declina la definizione di paesaggio nei medesimi termini contenuti nella convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000), ovverosia intendendosi per tale "(…) una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". E' proprio in relazione agli obiettivi di tutela e di valorizzazione del paesaggio che la Regione e gli Enti locali lombardi perseguono le seguenti finalità:

- La conservazione dei caratteri idonei a definire l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, e ciò mediante il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti di riferimento;
- L'innalzamento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- La promozione, nella cittadinanza, del valore "paesaggio", da considerarsi quale bene da preservare, con l'implementazione del relativo livello di fruizione da parte della collettività.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, conteneva già la maggior parte degli elementi di contenuto poi specificati dall'art. 143 del Codice ed in particolare faceva già riferimento al concetto di paesaggio contenuto nella "Convenzione Europea del paesaggio", poi recepita dallo Stato con la legge nazionale n. 14/2006, introducendo non solo l'attenzione paesaggistica su tutto il territorio, ma anche una visione della tutela non prettamente conservativa ma anche di attenta qualificazione dei nuovi interventi di trasformazione del territorio. Il tema di maggiore complessità introdotto con gli aggiornamenti del PTPR, anche alla luce di quanto richiesto dal Codice per i Beni culturali e il paesaggio, (in particolare nell'art 143, comma 1, lettera g), riguarda l'individuazione delle aree significativamente compromesse o degradate dal punto di vista paesaggistico, e la proposizione di specifici indirizzi per gli interventi di riqualificazione, recupero e contenimento del degrado.

Secondo questa definizione le aree e gli ambiti a maggior "rischio" di degrado e compromissione paesistica sono quindi quelle ove si determinano condizioni di maggiore "vulnerabilità" ("condizione di facile alterazione e distruzione dei caratteri connotativi"), considerabili più rilevanti e maggiormente "integre" e dunque maggiormente "sensibili" (ovvero meno capaci di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza subire effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità paesistica).

E' così possibile affermare che le alterazioni del paesaggio determinano livelli di degrado o di compromissione più o meno significativi, in relazione al livello di rilevanza (intesa come "elevata e complessa qualità paesistica per somma e integrazione di componenti naturali e storico-culturali") attribuito in base alla attuale condizione antropologica e di integrità dei valori paesaggistici (intesa come "permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici, delle relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche etc. tra gli elementi costitutivi) e in base alla possibilità di riconoscerne ancora le caratteristiche. Vengono introdotte in tal senso nella cartografia del Piano paesaggistico specifiche tavole volte ad evidenziare le situazioni di maggiore attenzione, in termini e su scala regionale, per l'individuazione delle aree e degli ambiti di degrado paesaggistico riconosciuto e per la presenza di processi potenzialmente generatori di degrado paesaggistico, definendo di conseguenza specifici indirizzi per gli interventi di riqualificazione e di contenimento di tali processi, dando anche indicazioni di priorità in merito agli interventi di compensazione territoriale ed ambientale inseriti in una prospettiva di miglioramento del paesaggio interessato dalle trasformazioni. I nuovi temi introdotti riguardano in particolare:

- La tutela e valorizzazione dei laghi lombardi;
- La rete idrografica naturale fondamentale;
- L'infrastruttura idrografica artificiale della pianura;
- I geositi di rilevanza regionale;

- I siti UNESCO;
- La rete verde regionale;
- Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio;
- Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e contenimento dei processi di degrado.

Il comune di Olgiate Olona si inserisce nell'ambito geografico del Milanese, e in particolare nell'Unità tipologica di paesaggio denominata "Fascia dell'alta pianura", che di seguito viene definita dal Piano.

Nella parte occidentale della Lombardia il passaggio dagli ambienti prealpini alla pianura non è repentino. Vi si frappongono le ondulazioni delle colline moreniche ma anche, in un quadro ormai definito da linee orizzontali, le lingue terrazzate formatisi dalla disgregazione delle morene terminali dei ghiacciai quaternari. Il successivo passaggio alla fascia dell'alta pianura è quasi impercettibile risultando segnato perpendicolarmente solo dallo spegnersi dei lunghi solchi d'erosione fluviale (Olona, Lambro, Adda, Brembo ecc.). La naturale permeabilità dei suoli (antiche alluvioni grossolane, ghiaiose-sabbiose) ha però ostacolato l'attività agricola, almeno nelle forme intensive della bassa pianura, favorendo pertanto la conservazione di vasti lembi boschivi - associazioni vegetali di brughiera e pino silvestre - che in altri tempi, assieme alla bachicoltura, mantenevano una loro importante funzione economica. Il tracciamento, sul finire del secolo scorso, del canale irriguo Villoresi ha mutato queste condizioni originarie solo nella parte meridionale dell'alta pianura milanese, in aree peraltro già allora interessate da processi insediativi. È su questo substrato che si è infatti indirizzata l'espansione metropolitana milanese privilegiando dapprima le grandi direttrici stradali irradiantesi dal centro città (Sempione, Varesina, Comasina, Valassina, Monzese) e poi gli spazi interclusi.

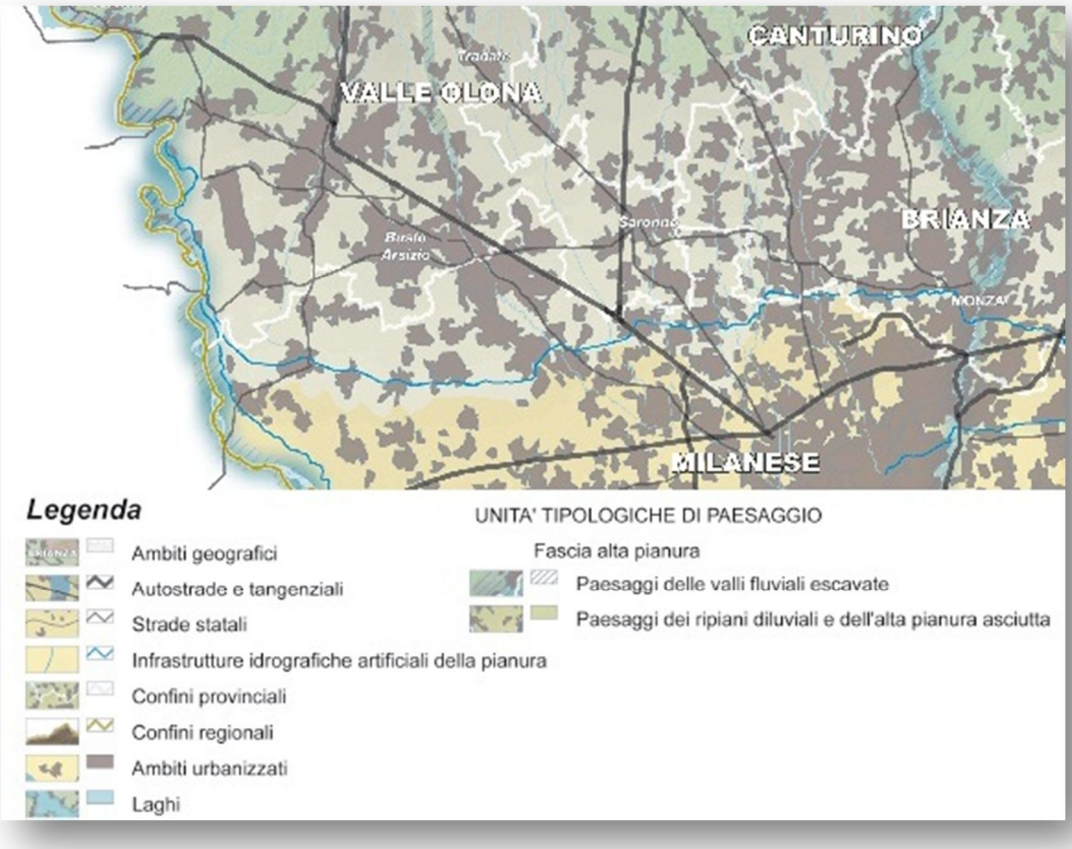

Estratto relativo all'area in esame della Tavola A del PTR – Ambiti geografici e unità tipologiche.

Il Piano definisce indirizzi di tutela per tale Unità Tipologica di Paesaggio, come di seguito riportato.

Indirizzi di tutela (paesaggi dei ripiani diluviali e dell'alta pianura asciutta)

- *Il suolo, le acque.*
  Il sistema naturale di drenaggio delle acque nel sottosuolo deve essere ovunque salvaguardato, come condizione necessaria di un sistema idroregolatore che trova la sua espressione nella fascia d'affioramento delle risorgive e di conseguenza nell'afflusso d'acque irrigue nella bassa pianura. Va soprattutto protetta la fascia più meridionale dell'alta pianura, corrispondente peraltro alla fascia più densamente urbanizzata, dove si inizia a riscontrare l'affioramento delle acque di falda. Vanno pure mantenuti i solchi e le piccole depressioni determinate dallo scorrimento dei corsi d'acqua minori (per esempio la Molgora) che, con la loro vegetazione di ripa sono in grado di variare l'andamento uniforme della pianura terrazzata.
- *Le brughiere.*
  Vanno salvaguardate nella loro residuale integrità impedendo aggressioni ai margini, che al contrario vanno riforestati, di tipo edilizio e turistico-ricreativo (maneggi, campi da golf, impianti sportivi). Va anche scoraggiato il tracciamento di linee elettriche che impongano larghi varchi deforestati in ambiti già ridotti e frastagliati nel loro perimetro. È inoltre necessaria una generale opera di risanamento del sottobosco, seriamente degradato, precludendo ogni accesso veicolare.
- *I coltivi.*
  È nell'alta pianura compresa fra la pineta di Appiano Gentile, Saronno e la valle del Seveso che in parte si leggono ancora i connotati del paesaggio agrario: ampie estensioni colturali, di taglio regolare, con andamento ortogonale, a cui si conformano spesso strade e linee di insediamento umano. Un paesaggio comunque in evoluzione se si deve dar credito a immagini fotografiche già solo di una trentina d'anni or sono dove l'assetto agrario risultava senza dubbio molto più parcellizzato e intercalato da continue quinte arboree. Un paesaggio che non deve essere ulteriormente eroso, proprio per il suo valore di moderatore delle tendenze urbanizzative. In alcuni casi all'agricoltura potrà sostituirsi la riforestazione come storica inversione di tendenza rispetto al plurisecolare processo di depauperazione dell'ambiente boschivo dell'alta pianura.
- *Gli insediamenti storici e le preesistenze.*
  Ipotesi credibili sostengono che l'allineamento longitudinale di molti centri dell'alta pianura si conformi all'andamento sotterraneo delle falde acquifere (si noti, in particolare, nell'alta pianura orientale del Milanese la disposizione e la continuità in senso nord-sud di centri come Bernareggio, Aicurzio, Bellusco, Ornago, Cavenago, Cambiago, Gessate o come Cornate, Colnago, Busnago, Roncello, Basiano). Altri certamente seguirono l'andamento, pure longitudinale dei terrazzi o delle depressioni vallive (per esempio la valle del Seveso, i terrazzi del Lambro e dell'Olona). Il forte addensamento di questi abitati e la loro matrice rurale comune - si tratta in molti casi dell'aggregazione di corti - costituisce un segno storico in via di dissoluzione per la generale saldatura degli abitati e le trasformazioni interne ai nuclei stessi. Si tratta, nei centri storici, di applicare negli interventi di recupero delle antiche corti criteri di omogeneità constatata l'estrema parcellizzazione proprietaria degli immobili che può dar luogo a interventi isolati fortemente dissonanti. Come pure vanno riabilitati i complessi monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) che spesso si configurano come fulcri ordina tori di un intero agglomerato.
- *Le percorrenze.*

Si impongono consistenti interventi di ridefinizione paesaggistica delle maggiori direttici stradali essendo ormai quasi del tutto compromessi gli orizzonti aperti e i traguardi visuali sul paesaggio. È il caso, emblematico, della statale 35 dei Giovi, nel tratto da Milano a Como, lungo la quale, ancora fino a una ventina d'anni fa, l'automobilista poteva apprezzare la tenue ma significativa modulazione del paesaggio: dalle campiture ancora segnate da rivi e colatori, bordate di gelsi e pioppi, dell'immediata periferia milanese all'attraversamento lineare dei borghi d'incrocio (Varedo) o di strada (Barlassina), dai lievissimi salti di quota (a Seveso, a Cermenate) che stabiliscono le giaciture estreme delle lingue alluvionali alle tessiture agrarie più composite degli orli morenici che già preludono all'ambiente collinare, infine alla discesa nell'anfiteatro comasco e nella conca lariana. Occorre riprendere e conferire nuova dignità a questi elementi di riferimento paesaggistico, tutelando gli ultimi quadri visuali, riducendo l'impatto e la misura degli esercizi commerciali.

6.3 Il PTCP della Provincia di Varese

In data 11.04.2007 il Consiglio Provinciale ha approvato la deliberazione, P.V. n. 27, avente ad oggetto "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: adempimenti previsti dall'art. 17, comma 9, L.R. 12/2005 ed approvazione definitiva del Piano".
La Deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 18.04.2007 ed è divenuta esecutiva il 28.04.2007; l'avviso di definitiva approvazione del piano è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie inserzioni e concorsi n. 18 del 02.05.2007: ai sensi dell'art. 17, comma 10, L.R. 12/2005 il PTCP ha acquistato efficacia.
Il PTCP è costituto dai seguenti elaborati:

- Relazione generale;
- Norme d'Attuazione;
- Cartografie;
- Mobilità;
- Agricoltura;
- Paesaggio;
- Rischio;
- Approfondimenti tematici;
- Documenti valutativi.

Nella parte finale della Relazione generale sono riportate le modalità di attuazione e gestione del PTCP. Di seguito si riporta una estrema sintesi degli elementi presenti nella relazione generale e nelle tavole, facendo particolare riferimento alle disposizioni che riguardano il territorio del Comune di Sesto Calende, in cui è ubicato il progetto.
A questo strumento spetta la pianificazione provinciale integrata sul territorio a vasta scala e finalizzata a garantire il coordinamento delle esigenze locali con il quadro della pianificazione regionale e nazionale.
I contenuti del PTCP sono articolati a partire dall'identificazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale a scala provinciale; l'obiettivo generale assunto consiste nell'innovazione della struttura economica provinciale attraverso politiche che valorizzando le risorse locali garantiscono l'equilibrio tra lo sviluppo della competitività e la sostenibilità.
Il Piano provinciale stabilisce direttive sia di natura indicativa, in base alle quali si richiede la coerenza con le previsioni a scala comunale, sia di natura prescrittiva, che sono quindi vincolanti e possono avere efficacia conformativa sugli usi del suolo.
I contenuti del Piano hanno ricadute significative di tipo urbanistico a livello locale, in particolare per le seguenti categorie di previsioni:

- Individuazione delle zone agricole: il PTCP individua sul territorio provinciale aree agricole sulle quali stabilisce con disposizioni normative un regime di salvaguardia che ne impedirebbe il mutamento di destinazione d'uso;
- Infrastrutture;
- Definizione di ambiti tutelati all'interno di un disegno di rete ecologica provinciale che individua all'interno di una matrice: corridoi ecologici, core area, fasce tampone; riconosce inoltre nodi strategici, aree che presentano notevoli problemi di permeabilità ecologica, ma che possono rappresentare varchi, almeno potenziali; aree critiche, porzioni di territorio che presentano seri problemi ai fini del mantenimento della continuità ecologica e di una qualità ambientale accettabile.

Rispetto alle rilevanze e criticità del paesaggio provinciale, il PTCP individua sul territorio di Olgiate Olona il nucleo storico, aree produttive dismesse e l'ordito agrario delle geometrie dell'Olona.

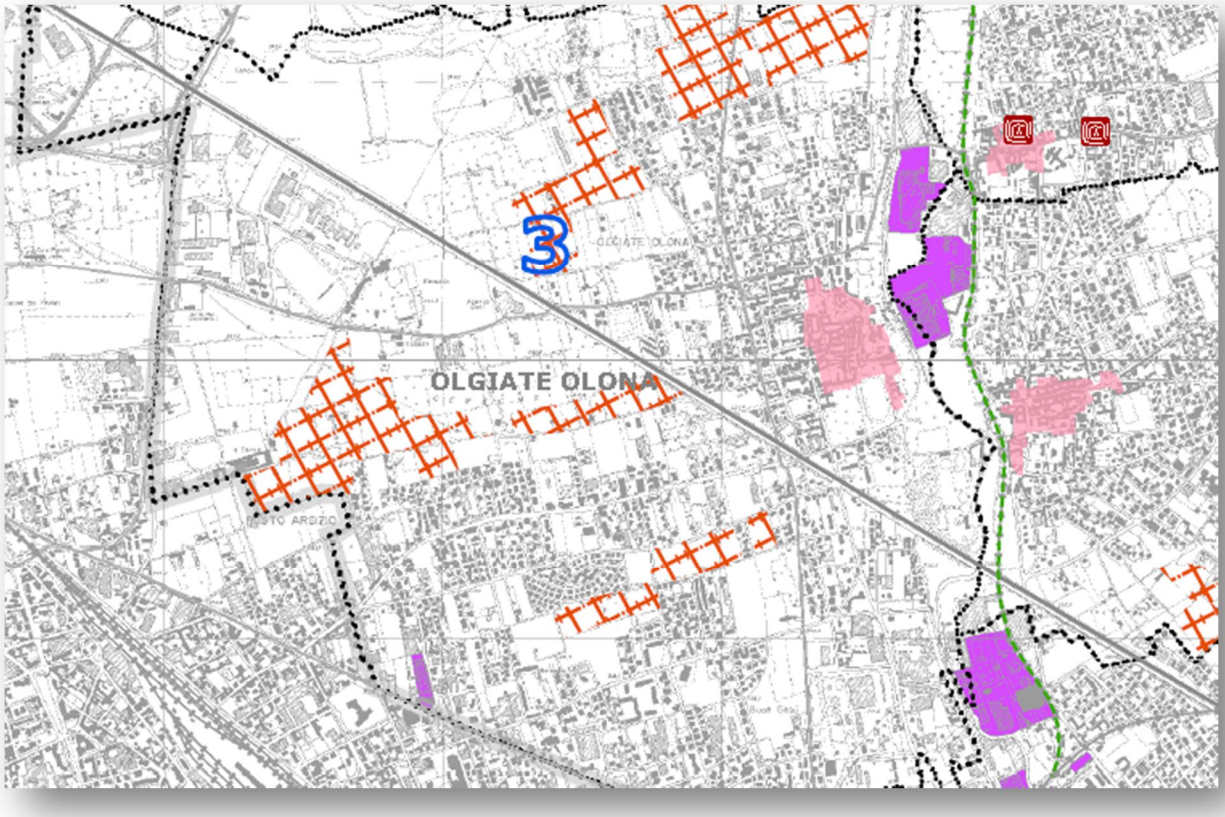

Estratto della Carta delle rilevanze e delle criticità (Tav. PAE1i - PTCP Varese).

Sul territorio di Olgiate Olona vige il vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) per una fascia di 150 m dalle sponde dell'Olona.

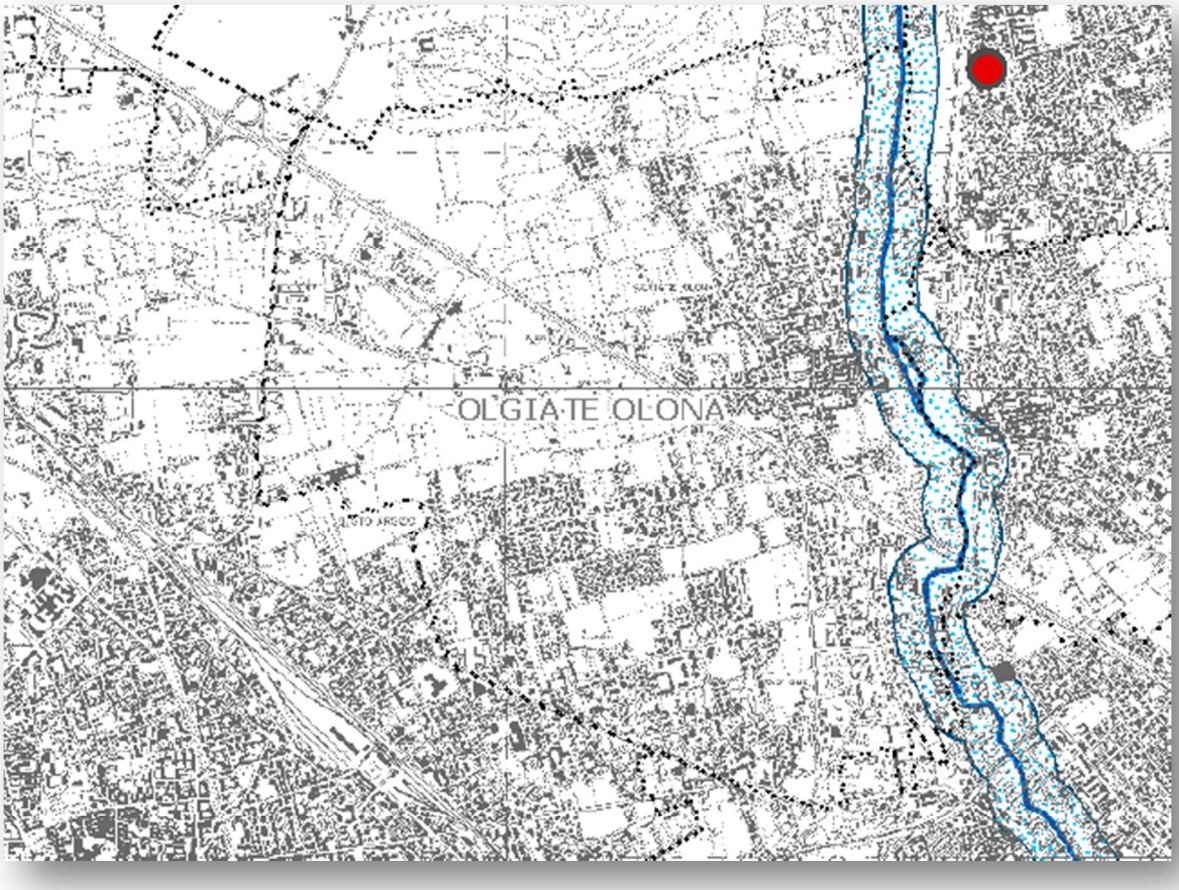

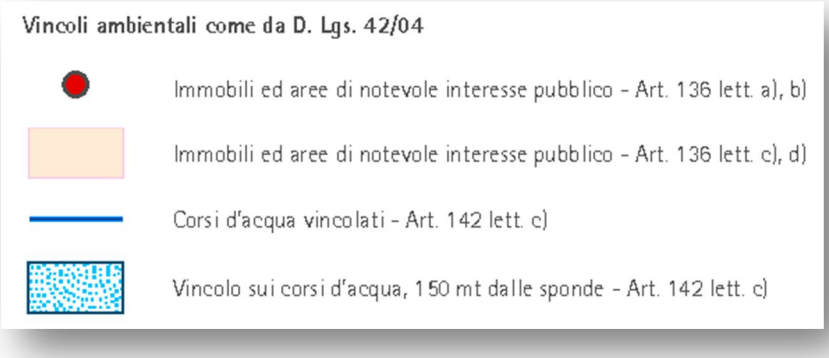

Carta del Sistema Informativo Beni Ambientali (Tav. PAE2 – PTCP Varese).

In termini di connessioni ecologiche l'area comunale coinvolge direttamente ambiti di interesse per la rete ecologica provinciale nella zona valliva del fiume Olona.

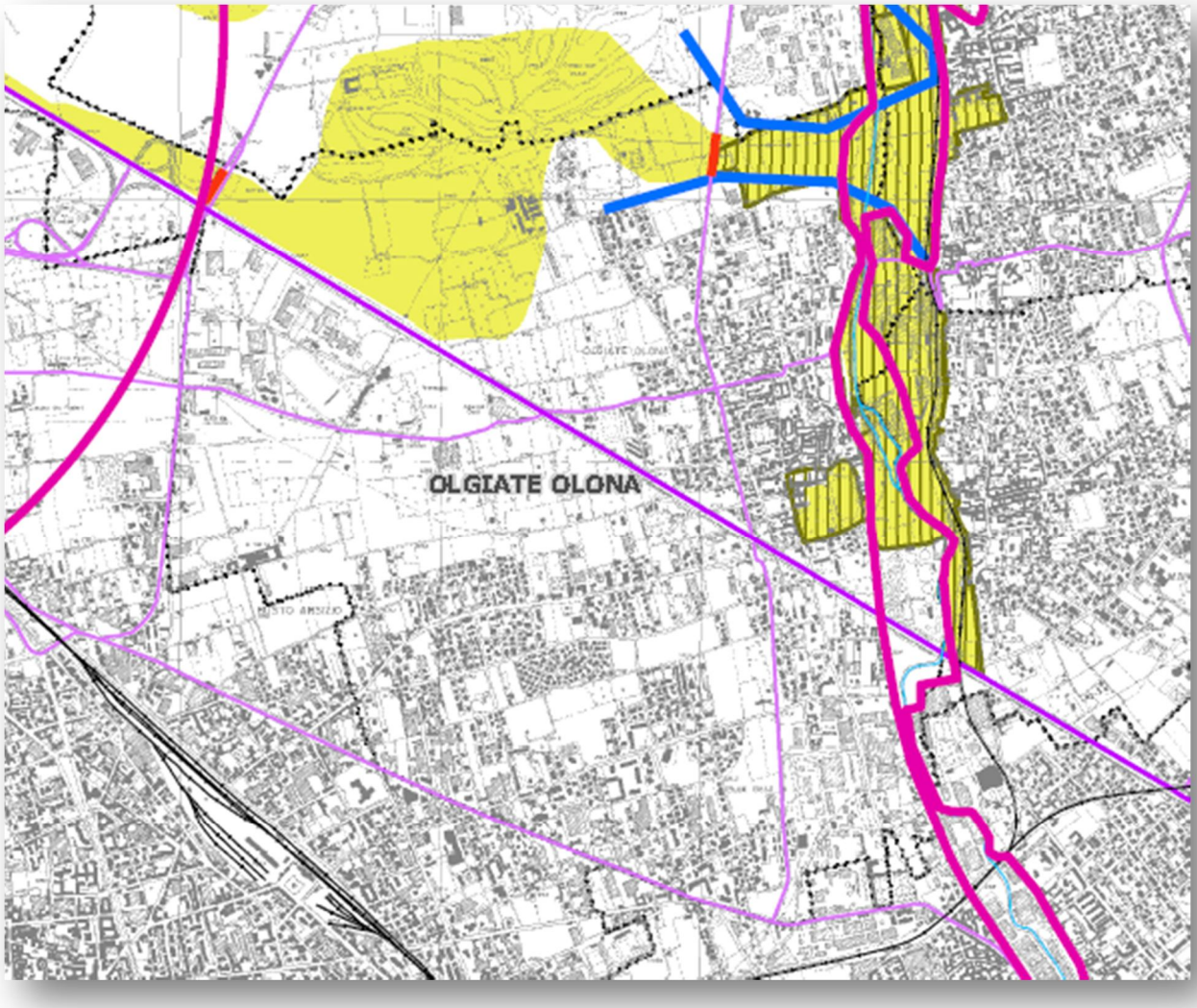

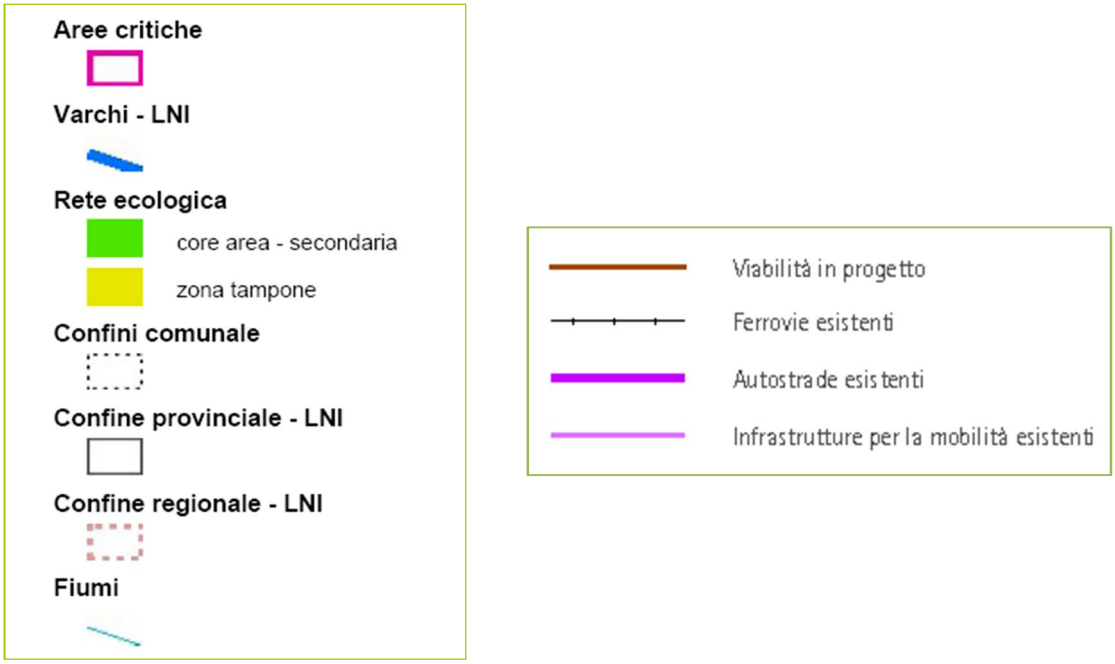

Carta della Rete Ecologica (Tav. PAE3i – PTCP Varese)

Ad analoghe conclusioni perviene la Rete Ecologica Regionale che individua nell'area comunale aree ad elevata naturalità (fiume Olona) utili a sostenere le connessioni ecologiche regionali.

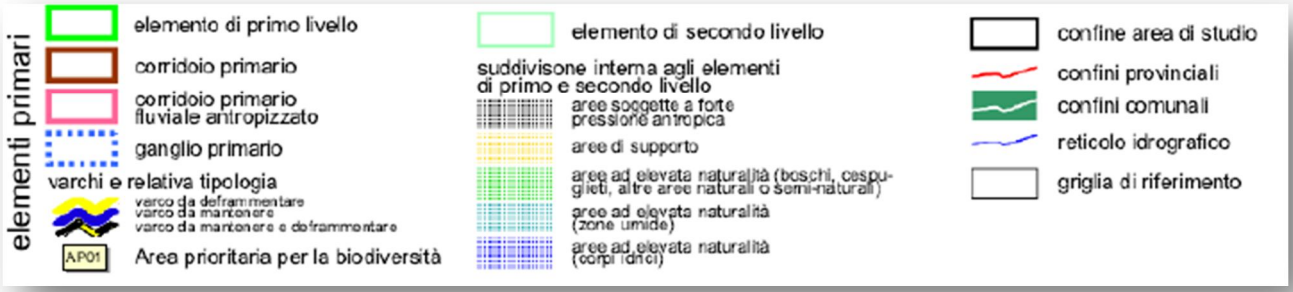

Rete Ecologica Regionale

Sul territorio comunale la Provincia ha inoltre individuato gli ambiti agricoli appartenenti alla macro classe MF (Moderatamente Fertile) e macro classe F (Fertile).

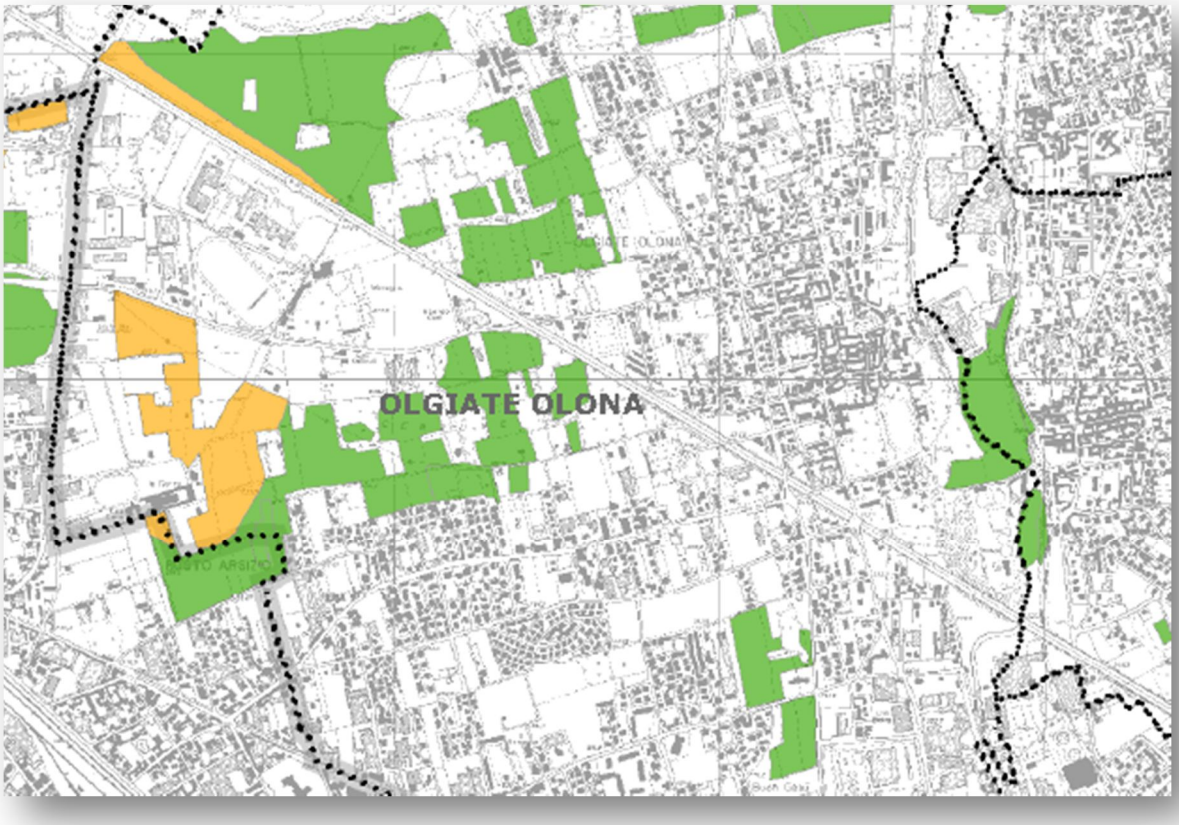

Carta degli ambiti agricoli riferita all'area in esame (Tav. AGR 1I – PTCP Varese).

Per quanto riguarda l'assetto viabilistico comunale, il PTCP evidenzia la presenza dell'autostrada A8 che attraversa il territorio comunale, di strade di 3° livello esistenti e di strade di 3° livello con criticità, strade di 4° livello esistente e strade di futuro livello 4°.

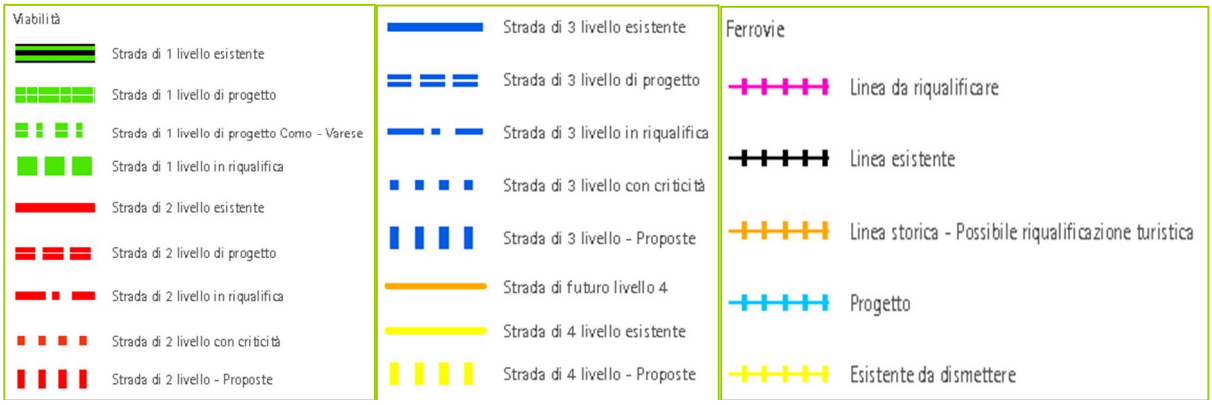

Carta della gerarchia stradale (Tav. MOB1 – PTCP Varese).

Nel territorio di Olgiate Olona, la Provincia individua aziende a Rischio di Incidente Rilevante.

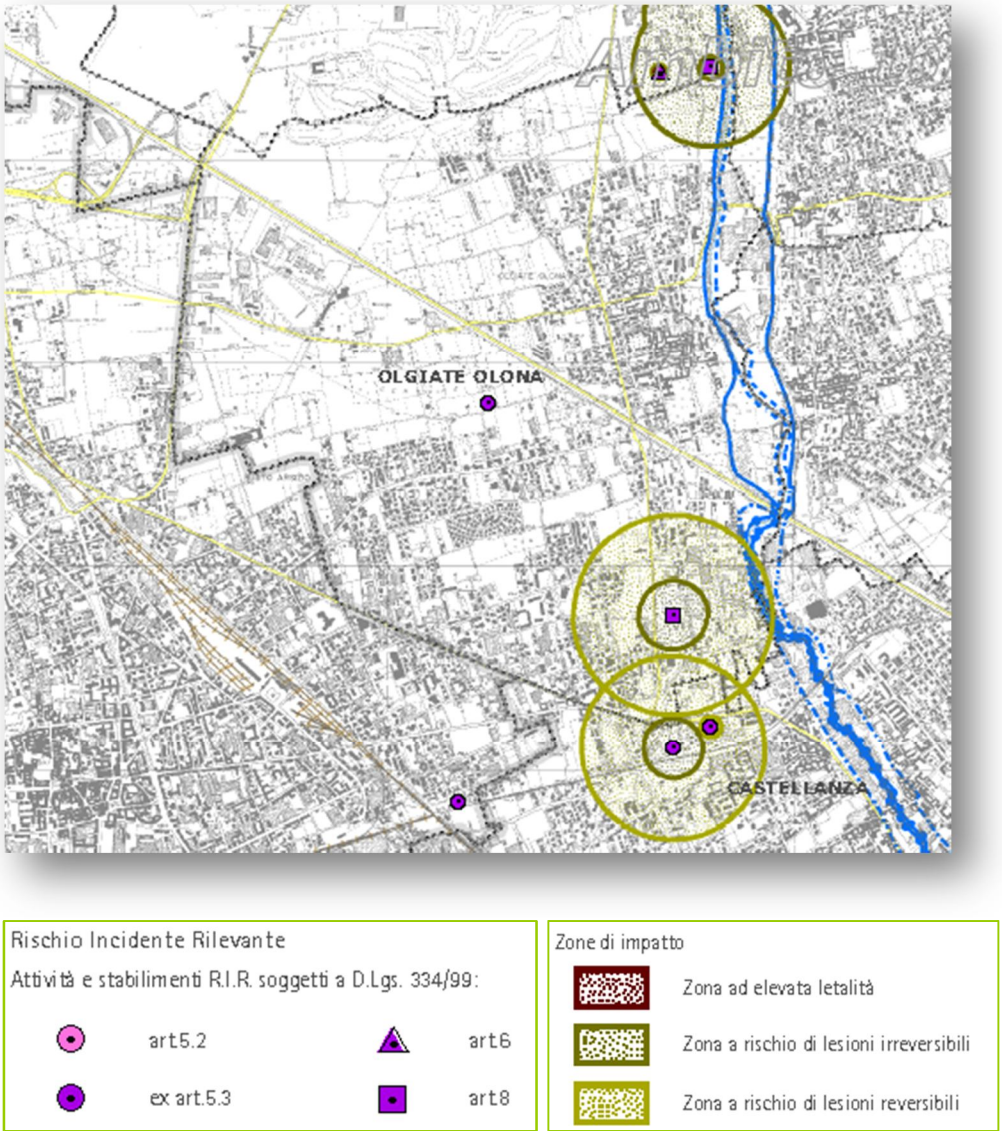

Carta del rischio (Tav. RIS1i – PTCP Varese)

6.4 Il PIF della Provincia di Varese

Il Piano Generale di Indirizzo Forestale, approvato con DCP n. 2 del 25/01/2011, è lo strumento utilizzato dalla Provincia, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, per delineare gli obiettivi di sviluppo del settore silvopastorale e le linee di gestione di tutte le proprietà forestali, private e pubbliche.

Il piano è stato redatto con la finalità di approfondire le conoscenze ed organizzare le proposte di intervento nel territorio provinciale esterno al perimetro di Comunità Montane, Parchi e Riserve Regionali ovvero per le aree che da un punto di vista della normativa forestale (l.r. n. 11/1998) sono di competenza dell'Amministrazione Provinciale.

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) rientra quindi nella strategia forestale regionale, quale strumento capace di raccordare, nell'ambito di comparti omogenei, le proposte di gestione, le politiche di tutela del territorio e le necessità di sviluppo dell'intero settore.

Il documento ha validità quindicennale (2011-2026) e, nel caso della Provincia di Varese, assume ulteriore valenza in quanto rappresenta, per il territorio di competenza, elemento di supporto in quanto Piano di Settore nell'ambito del PTCP.

La finalità del Piano è quella di contribuire a ricercare, promuovere e sostenere una convivenza compatibile tra ecosistema naturale ed ecosistema umano, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimento, evoluzione e sviluppo.
Le finalità fondamentali in cui esso si articola sono le seguenti:

- l'analisi e la pianificazione del territorio boscato;
- la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali;
- le ipotesi di intervento, le risorse necessarie e le possibili fonti finanziarie;
- il raccordo e coordinamento tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;
- la definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore forestale;
- la proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici.
- la valorizzazione multifunzionale dei soprassuoli boscati e dei popolamenti arborei in genere;
- la proposta di scenari di sviluppo compatibili con il miglioramento della qualità ambientale;
- la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali di valenza provinciale;
- il censimento, la classificazione e ed il miglioramento della viabilità silvo pastorale.

Stabiliti pertanto gli obiettivi del Piano, lo sviluppo successivo della pianificazione si svolge attraverso la conoscenza del contesto territoriale (punti di forza e di debolezza) per delineare una strategia di sviluppo da attuare nel periodo di validità del Piano attraverso una serie di linee guida che, nel caso specifico, si sostanziano in indirizzi colturali o proposte di azioni e interventi sul territorio.
Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Varese è stato redatto secondo un approccio sistemico volto ad esplorare i fenomeni nella loro reciproca influenza. Le analisi e le proposte di piano sono riconducibili ad un processo integrato fra conservazione, ripristino delle espressioni naturali e programmazione delle attività umane. L'approccio sistemico ha portato al confronto con gli strumenti di pianificazione ecologica del territorio vigenti (piano territoriale di coordinamento, piano faunistico venatorio, piano di assetto idrogeologico, ecc.) con l'obiettivo finale di fornire uno strumento coerente e di raccordo per le strategie di intervento di tipo "forestale".
L'estensione della superficie forestale del territorio di competenza della Provincia di Varese, stabilita con perimetrazione secondo la definizione stabilita dalla L.R. 31/2008 e successive circolari integrative, è di 13.508,17 ettari.
La superficie boschiva di Olgiate Olona è pari a 62,29 ettari, presenta un indice di boscosità pari al 8,78% (Area con insufficiente coefficiente di boscosità - Art. 35 delle NTA) e presenta 0,62 ettari di bosco trasformabili.
L'Art. 37 delle NTA definisce il "Rapporto di compensazione e valore di compensazione", in cui attribuisce ai boschi il rapporto di compensazione in caso di trasformazione, come previsto dall'art. 43, comma 4, L.R. 31/2008. Si ricorda che l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è pari a 100 m^2, come già stabilito nella D.G.R. 675/2005.

Estratto della Tavola 9H – Carta delle trasformazioni ammesse.

L'art. 42 delle NTA definisce gli interventi compensativi in aree con medio o insufficiente coefficiente di boscosità:

1. Gli interventi compensativi nei comuni ad insufficiente coefficiente di boscosità e nei comuni privi di boschi si eseguono, di norma, mediante nuovi imboschimenti, secondo il rapporto di compensazione indicato al precedente art. 14.
2. Il PIF individua nella tavola "Carta delle superfici destinate a compensazione" le aree nelle quali eseguire i rimboschimenti compensativi e indica le seguenti priorità:

a. ambito di rete ecologica principale;
b. ambito di rete ecologica secondaria;
c. ambito di PLIS;
d. recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14.

3. In deroga al precedente comma 1 l'Ente Forestale può autorizzare interventi compensativi finalizzati al miglioramento delle aree forestali esistenti all'interno dei comuni con insufficiente coefficiente di boscosità, riguardanti:

- Boschi a valore multifunzionale elevato ricadenti nella prima classe di priorità, come definita dalla n. 11;
- Negli impianti artificiali, limitatamente alla sostituzione di specie fuori areale;
- Nei boschi ricadenti in habitat forestali delle Rete Natura 2000, monumenti naturali e nei PLIS.

4. I boschi con multifunzionalità alta e gli impianti artificiali oggetto di intervento di miglioramento di cui al comma precedente sono classificati in "bosco non trasformabile" con la procedura di cui al precedente articolo.

5. Nelle aree a insufficiente grado di boscosità, il Richiedente è tenuto alla realizzazione diretta di nuovi boschi o degli interventi compensativi di cui al precedente comma 3, preferibilmente nel territorio dello stesso comune a basso coefficiente di boscosità o in mancanza in altro comune lombardo a basso coefficiente di boscosità, con priorità nei comuni appartenenti alla provincia di Varese. E' preclusa la possibilità di versare le quote economiche corrispondenti al valore economico del bosco.

Estratto della Tavola 10H – Carta dei rapporti di compensazione.

6.5 Il Parco della Media Valle dell'Olona

I Parchi Locali d'Interesse Sovracomunale (PLIS) (LR 83/86, LR 1/2000, DGR n.7/6296 del 2001) , istituiti dai Comuni e riconosciuti dalla Provincia, hanno come caratteristiche strategico – riconoscitive il fatto di essere elementi di "ricostruzione ambientale" del territorio e di individuare e salvaguardare i valori paesistico – ambientali d'interesse sovracomunale, in rapporto al contesto urbanistico e naturale circostante; non sono quindi realtà "calate dall'alto", ma stabilite nei suoi confini e negli specifici interventi all'interno dell'area protetta direttamente in loco. La legislazione che definisce i PLIS, a differenza di quanto avviene per altri parchi, che vengono istituiti per volontà dello Stato (parchi nazionali) o delle Regioni (parchi regionali), lascia al singolo Comune la possibilità sia di includere aree già urbanizzate, sia di stabilire norme di intervento particolari, come ad esempio un'eventuale ristrutturazione o ampliamento degli insediamenti abitativi ed agricoli. La regione Lombardia ha aggiornato con Delibera di Giunta regionale n.8 /6148 del 12 dicembre 2007 i criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega delle funzioni in materia di PLIS.

Il PLIS "Parco Medio Olona", istituito con Delibera di Giunta Provinciale n. 96 del 29/3/2006, interessa sei Comuni: Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Solbiate Olona, Gorla Minore, Olgiate Olona e Marnate. Il territorio è ubicato nel settore sudorientale della Provincia di Varese, al confine con le Province di Como e Milano. La superficie complessiva del Parco è di 625,70 ettari, che rappresenta circa il 15 % del territorio su cui insistono i sei comuni. L'80% del territorio è distribuito tra i Comuni di Fagnano Olona e Gorla Maggiore; il resto è suddiviso tra i restanti quattro Comuni. L'asta fluviale del Fiume Olona, che scorre al centro dell'area in oggetto, rappresenta una importante connessione ecologica-culturale-infrastrutturale tra i rilievi prealpini e la pianura lombarda; ciò ha determinato una frammentazione ad opera di un'urbanizzazione diffusa. Il PLIS si pone tra gli obiettivi quello di rendere possibile una funzionalità ecologica d'insieme del tessuto territoriale agricolo-boschivo ancora esistente.

Il PLIS del Medio Olona nasce come corridoio ecologico naturale in direzione Nord-Sud attraverso la porzione centro meridionale della Provincia di Varese. Il corso d'acqua, le sponde spesso antropizzate, le rive non sempre boscate rappresentano comunque un elemento utile agli spostamenti della fauna, agli scambi genetici e a fornire una risposta naturale al problema generale legato alla frammentazione degli habitat.

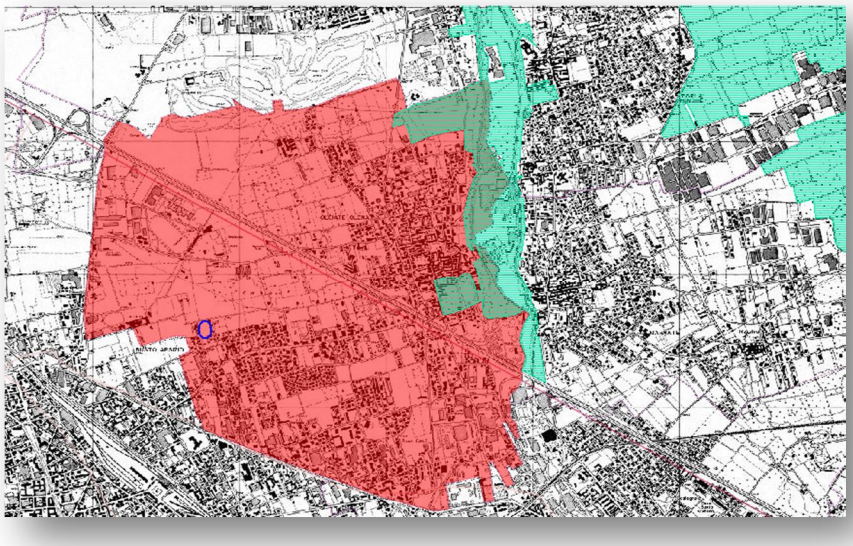

Localizzazione del PLIS nel territorio comunale di Olgiate Olona.

6.1 Compatibilità con la pianificazione sovralocale

Per la natura della Variante proposta e la non intercorsa modificazione dei diversi Piani sovracomunali considerati restano sostanzialmente valide le analisi svolte in sede di estensione e di verifica svolte durante l'iter di approvazione del PGT. Si riporta, quindi, l'estratto delle conclusioni riguardanti l'analisi di coerenza esterna, condotta tra obiettivi di DdP e gli obiettivi degli strumenti territoriali sovraordinati od omologhi: "…l'analisi non ha dimostrato punti di incoerenza, anzi ha evidenziato come per più aspetti (territoriali, ambientali paesaggistici, ecc.) il piano voglia perseguire obiettivi proposti e definiti da tali strumenti".
Il PGT di Olgiate Olona ha acquisito il parere positivo della Provincia di Varese circa la compatibilità delle scelte di piano rispetto al PTCP vigente; tale verifica conferma anche la coerenza delle scelte del PGT con gli indirizzi dei Piani urbanistici di livello superiore.
La proposta di Variante non ha quindi ricadute significative sugli altri piani.

7 Interferenza con i Siti Natura 2000

Rete Natura 2000 è una rete ecologica su scala europea costituita da Siti di Importanza Comunitaria (SIC), istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", che verranno classificati al termine dell'iter di approvazione, come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e da Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" per la tutela e conservazione degli habitat e delle specie che, per il loro valore ecologico e conservazionistico, vengono ritenuti di interesse comunitario ed elencati negli allegati alle due Direttive sopracitate.
Ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e succ. mod., della D.G.R. 8 agosto 2003 – n. 7/14106 Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.R.S. 9.5.7. – Obiettivo 9.5.7.2, e della D.G.R. 15 ottobre 2004 – n. VII/19018 Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alla Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori, è richiesta, per atti di pianificazione e per interventi, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei SIC e/o ZPS, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, la predisposizione di uno studio per individuare e valutare i principali effetti, diretti e indiretti, che il piano o l'intervento può avere sui siti Natura 2000, accertando che non si pregiudichi la loro integrità, relativamente agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti.
La valutazione d'incidenza, che costituisce il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano/progetto che possa avere effetti significativi su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, nasce quindi dall'esigenza di ottemperare a questa richiesta, al fine di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'analisi delle ricadute che un intervento, in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale, può avere su di essi.
Nell'allegato 2 della D.G.R. 6420/2007 che disciplina la procedura da seguire per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi sono delineate le modalità di raccordo tra la procedura di VAS e la Valutazione d'Incidenza.
In particolare, per la procedura di esclusione dalla VAS, la norma individua la necessità di verificare l'eventuale interferenza con i Siti Natura 2000 (SIC e ZPS).
Nel territorio di Olgiate Olona non sono presenti Siti di Importanza Comunitaria né Zone di Protezione Speciale, che si trovano a notevole distanza dal territorio comunale, come evidenziato

dalla figura seguente. Tali aree protette si trovano inserite all'interno del Parco del Ticino, mentre altri nell'ambito del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.
Pertanto si ritiene che la proposta di variante in esame non comporti un'incidenza significativa su siti Natura 2000.

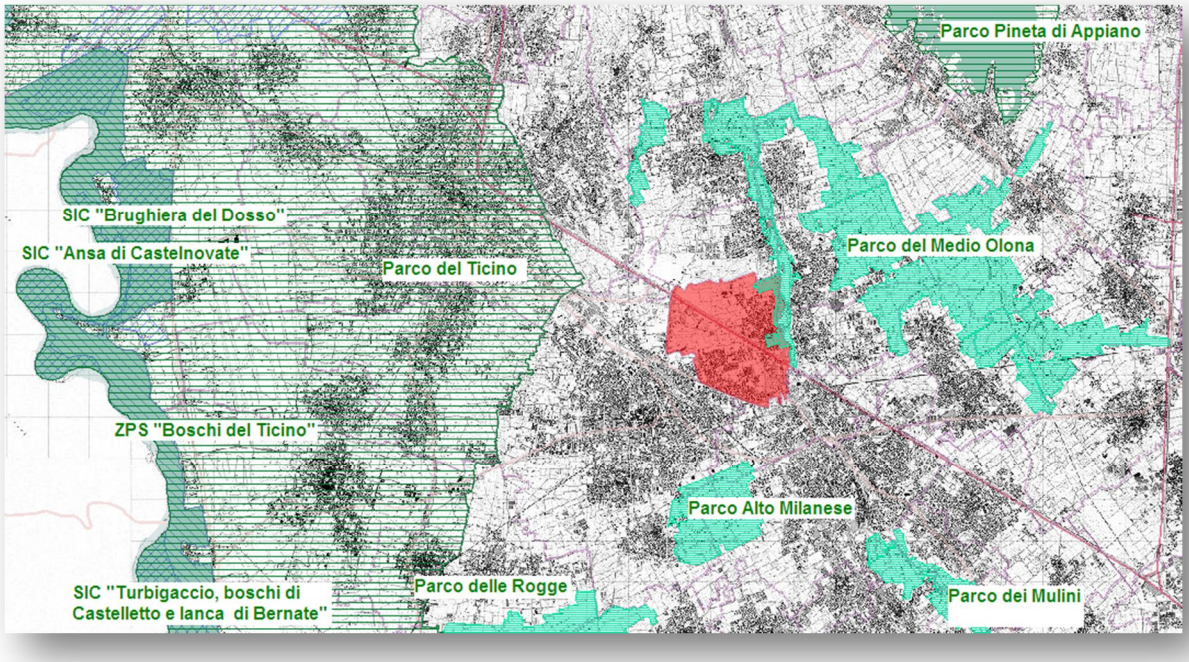

Dall'immagine si evince che sul territorio comunale non sussistono vincoli legati a Parchi regionali (L.R. 86/83) o nazionali (L. 394/91).
Tuttavia il territorio di Olgiate Olona è interessato dalla presenza del Parco Locale di Interesse Sovracomunale "Parco del Medio Olona", area protetta di interesse sovracomunale che si sviluppa intorno al corso dell'Olona e nei territori limitrofi, per una superficie di oltre 600 ettari.

8 Effetti della Variante sulle matrici ambientali

La variante si colloca all'interno di uno strumento di pianificazione che è già stato assoggettato a VAS e durante l'elaborazione dei PGT sono state ampiamente analizzate le ricadute e gli effetti delle nuove scelte urbanistiche sulle componenti ambientali.
Al fine di verificare l'incidenza dalle modifiche proposte dalla variante al PGT di Olgiate Olona rispetto alle diverse componenti ambientali, viene di seguito proposta una tabella sintetica di valutazione che prende in considerazione le singole componenti ambientali (aria, acqua, suolo, ecosistemi, energia e rifiuti) considerando i diversi indicatori ambientali, gli obiettivi di sostenibilità riferiti a esse e i possibili impatti prodotti. Tale tabella riassuntiva fa riferimento alla caratterizzazione ambientale approfonditamente esaminata nel Rapporto Ambientale della VAS del PGT, considerata esaustiva e attuale, non essendo intervenute sostanziali differenze, vista la recente approvazione del PGT stesso da parte dell'Amministrazione comunale.

Componente Ambientale	Indicatori ambientali	Obiettivi di sostenibilità	Possibili impatti delle Varianti proposte
BIODIVERSITÀ	Superfici ad elevata naturalità / Superficie territoriale	Aumentare il patrimonio, conservare e migliorare la qualità	Viene tutelata la diversità biologica conservati gli ecosistemi, senza alterare i corridoi ecologici e gli elementi della rete ecologica. Non vengono introdotte attività improprie in aree di interesse paesaggistico e naturalistico. Le Varianti non vanno ad alterare in alcun modo gli equilibri naturali e gli elementi paesaggistici del territorio comunale.
	Superficie aree naturali protette / Superficie territoriale	Ridurre o eliminare le cause di impoverimento e degrado	
	Aree a parco / Superficie territoriale		
	Frammentazione habitat ed ecosistemi		
	Rete Ecologica Regionale		
	Connettività ambientale		
	Interruzione della rete ecologica		
	Ricchezza di specie per principali ecosistemi		
RUMORE E VIBRAZIONI	Emissioni sonore associate al traffico su strada	Ridurre o eliminare l'esposizione della popolazione al rumore ambientale	Non viene modificato l'assetto viabilistico esistente e le varianti proposte non comportano significativi aumenti del traffico veicolare. Le Varianti non prevedono l'inserimento di alcuna funzione tecnologica o produttiva potenzialmente in grado di aumentare le emissioni di rumore.
	Vibrazioni associate al traffico su strada	Ridurre o eliminare le emissioni sonore	
	Commistione di attività produttive e residenze		
RADIAZIONI	Impianti di telefonia presenti	Ridurre l'esposizione delle persone all'inquinamento elettromagnetico	Non vengono alterati i valori limite e i valori di esposizione.
	Densità impianti di telefonia presenti		
	Linee elettrodotti		
	Concentrazioni Radon		
ARIA	Superamenti valore limite concentrazioni CO	Ridurre o eliminare l'esposizione della popolazione all'inquinamento	Le varianti proposte non comportano aumento del traffico veicolare o l'inserimento di nuovi insediamenti inquinanti, non comportando alterazioni rilevanti della situazione preesistente. Le Varianti non prevedono l'inserimento di alcuna funzione
	Superamenti valore limite concentrazioni NO_2	Ridurre o eliminare le emissioni inquinanti	
	Superamenti valore		

	limite concentrazioni SO_2		tecnologica o produttiva potenzialmente in grado di aumentare le emissioni in atmosfera.
	Superamenti valore limite concentrazioni O_3		
	Superamenti valore limite concentrazioni PM_{10}		
ACQUA	Classificazione SECA del Fiume Olona	Ridurre o eliminare l'inquinamento e migliorare la qualità ecologica delle risorse idriche	Le varianti proposte non producono alterazioni della qualità delle acque superficiali e sotterranee, garantendo la raccolta degli scarichi e la loro depurazione, e non comportano aumento del rischio idraulico. Esse non incidono sul consumo di risorse idriche. Le Varianti non prevedono nessuna modificazione alla gestione di utilizzo del corso d'acqua principale (fiume Olona) e delle acque medesime.
	Fabbisogno idrico comunale	Ridurre o eliminare l'esposizione della popolazione a condizioni di rischio Ridurre il consumo idrico	
	Percentuale di perdite della rete di distribuzione		
	Consumo idrico pro capite		
SUOLO	Superfici degradate / Superficie territoriale	Ridurre o eliminare l'esposizione della popolazione a condizioni di rischio	Con le varianti proposte viene ridotto il rischio sismico e i fenomeni di rischio provocati da attività umane. Si protegge il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, promuovendone un uso sostenibile. Vengono tutelati gli elementi morfologici di pregio. Le Varianti non vanno a modificare in alcun modo quelle che sono le caratteristiche predominanti del territorio.
	Superficie aree dismesse /Superficie territoriale	Ridurre o eliminare le cause e sorgenti di rischio, degrado e consumo	
	Superficie aree agricole / Superficie territoriale	Ridurre il consumo di suolo	
	Superficie urbanizzata / Superficie territoriale		
	Superficie urbanizzata a destinazione produttiva / Superficie territoriale		
ENERGIA	Fabbisogno energetico pro capite	Minimizzare l'uso di fonti fossili	Le varianti proposte non hanno effetto sull'incremento dei consumi energetici e sul risparmio energetico. Con la riduzione della superficie dell'ambito produttivo di espansione viene ridotto il

			possibile impatto del traffico veicolare pesante.
RIFIUTI	Quantità giornaliera di rifiuti procapite	Minimizzare la quantità e il costo ambientale dei beni utilizzati e dei rifiuti prodotti	Non vengono incrementate la produzione e la pericolosità dei rifiuti o l'utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale. Non si alterano i processi già avviati di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti
	Quantità annua di rifiuti totale	Aumentare il riuso e il recupero	
	Raccolta differenziata		
QUALITÀ EDILIZIA E URBANA	Aree verdi urbane / Residenti	Perseguire un assetto territoriale e urbanistico equilibrato	Non viene incrementata la dispersione insediativa e la pressione edilizia. Viene contenuto il fenomeno dell'abbandono delle aree rurali, per garantire il presidio umano nel territorio. Viene riqualificato in senso ambientale il tessuto edilizio e gli spazi di interesse collettivo
	Aree verdi urbane / Superficie territoriale	Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente di vita	
	Aree non urbanizzate / Superficie territoriale	Migliorare la qualità sociale	
	Accessibilità agli spazi verdi urbani		
	Qualità edilizia degli edifici		

9 Valutazioni finali

Nel presente Rapporto sono state analizzate gli effetti delle Varianti proposte sulle componenti ambientali, riscontrando l'assenza di effetti ambientali nuovi e significativi.
E' stato verificato che:

- nessuna delle modifiche proposte presuppone la realizzabilità di interventi da sottoporre a VIA secondo la normativa vigente;
- non esistono aree SIC all'interno di un ragionevole ambito di riferimento;
- le modifiche proposte al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole con la presente variante possono essere considerate di leggera entità e indirizzate a una messa a punto delle destinazioni di aree di limitate estensioni prendendo atto della situazione di fatto esistente.

Visti i dati ambientali e i possibili impatti sulle componenti ambientali ritenuti minimi e non apprezzabili e visto che le varianti proposte non contengono elementi che incidono in modo significativo sul tema dello sviluppo sostenibile, Si propone di non sottoporre a procedura di VAS la Variante al PGT vigente in quanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, la stessa non comporta modifiche sostanziali al quadro strategico del PGT di Olgiate Olona e alla precedente Valutazione Ambientale.